



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 47

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 31 luglio 2018

I N D I C E

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri) e 14^a (Politiche dell'Unione europea):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 6

Plenaria » 7

2^a - Giustizia:

Plenaria (antimeridiana) » 8

Plenaria (pomeridiana) » 60

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7) » 69

Sottocommissione per i pareri » 69

4^a - Difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) » 70

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 71

Plenaria (pomeridiana) » 78

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria (antimeridiana) » 87

Plenaria (pomeridiana) » 93

7^a - Istruzione:

Plenaria » 95

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria (antimeridiana) » 99

Plenaria (pomeridiana) » 107

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 109

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	<i>Pag.</i>	112
<i>Plenaria</i>	»	112
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	»	114
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	115
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	116
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	»	122
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	122
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	129
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	132
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	142

COMMISSIONI 3^a e 14^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 31 luglio 2018

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione
LICHERI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,05

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DEL REGNO UNITO IN ITALIA,
JILL MORRIS, IN RELAZIONE ALLA BREXIT*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 31 luglio 2018

Sottocommissione per i pareri

5^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione

PERILLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(536) Laura BOTTICI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PERILLI (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (n. 20)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PERILLI (M5S), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (n. 29)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PERILLI (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Conviene la Sottocommissione.

(Doc. XXII, n. 11) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su sicurezza, emergenza e ricostruzione, dal terremoto dell'Aquila 2009 ai successivi eventi sismici, nonché sulle conseguenti criticità demografiche e socioeconomiche delle aree interne

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore PERILLI (M5S) riferisce sul documento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

14^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
PERILLI*

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Guidesi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(717) Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, non essendovi iscritti a parlare, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,35.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 31 luglio 2018

Plenaria

15^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. – Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. – Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. – Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. – Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. – Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 5, 199, 253, 392 e 652, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 234, 412 e 563 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 18 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che per la discussione è prevista la pubblicità dei lavori oltre che con il resoconto stenografico, anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento.

Ricorda che sono stati posti all'ordine del giorno della Commissione oltre al disegno di legge n. 563 (primo firmatario senatore Gasparri), anche i disegni di legge nn. 234 e 412 (prima firmataria senatrice Ginetti). Essi hanno oggetto strettamente connesso ai disegni di legge già in corso di discussione.

Il Presidente relaziona quindi sinteticamente sul contenuto degli stessi.

Ricorda che l'articolo unico del disegno di legge n. 234 interviene sul reato di violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale, modificandone il quarto comma.

Tale disposizione codicistica, nella sua formulazione vigente, sanziona con la pena della reclusione da uno a cinque anni, la violazione di domicilio commessa con violenza sulle cose o alle persone, ovvero da un soggetto palesemente armato. Per tali ipotesi aggravate si prevede la procedibilità d'ufficio. La proposta di legge in esame in primo luogo inasprisce – sia nel minimo che nel massimo – le pene previste per le ipotesi aggravate, sanzionandole con la reclusione da 5 a 15 anni e in secondo luogo amplia l'ambito di applicazione dell'aggravante ricomprendendovi: le condotte poste in essere con minaccia di violenza alle persone e quelle commesse da soggetti armati. In merito a quest'ultima modifica affinché ricorra l'aggravante non è più necessario che l'autore del reato sia «palesemente» armato, ma è sufficiente che esso detenga un'arma.

Il disegno di legge n. 412 si compone di due articoli i quali apportano modifiche ai reati di furto in abitazione e furto con strappo e di rapina di cui rispettivamente agli articoli 624-*bis* e 628 del codice penale.

Più nel dettaglio l'articolo 1 come anticipato interviene sull'articolo 624-*bis* del codice penale, inasprendo le sanzioni per il reato di furto in abitazione e furto con strappo. Si prevedono la reclusione da un minimo di cinque anni a un massimo di dieci anni e la multa da un minimo di 1.545 euro a un massimo di 2.000 euro. Conseguentemente per l'ipotesi aggravata di cui al comma 3 del medesimo articolo si prevede un minimo edittale di sei anni di reclusione e un massimo di dodici anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.545 euro a un massimo di 2.500 euro.

L'articolo 2 inasprisce, invece, le pene minime (restano immutati i massimi edittali) previste per le condotte aggravate di rapina di cui al terzo comma dell'articolo 628 del codice penale Tali ipotesi sono, quindi, punite con la pena della reclusione da sei a venti anni (attualmente 5 anni nel minimo) e con la multa da euro 1.390 (attualmente 1.290 euro) a euro 3.098.

Il disegno di legge n. 563 si compone di due articoli con i quali modifica il codice penale e il Testo Unico spese di giustizia. Diversamente dalle altre proposte di legge in materia di legittima difesa, il cui esame

è stato già avviato dalla Commissione, l'articolo 1 dell'Atto Senato n. 563 non si limita a novellare l'articolo 52 del codice penale, ma lo sostituisce, ribaltando la logica dell'attuale scriminante – costruita in termini di esclusione della punibilità – per affermare invece che colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui, contro un pericolo attuale, esercita un diritto, il proprio diritto di difesa (primo comma). Nell'esercizio di tale diritto, peraltro, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata all'offesa (terzo comma). La disposizione riconosce «sempre» il diritto di difesa a chi reagisce ad una violazione di domicilio, o al tentativo di violazione del domicilio, realizzati, alternativamente (secondo comma): con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno. Il quarto comma del nuovo articolo 52 del codice penale dispone che in tali casi il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo. Il quinto comma estende – come nella formulazione attuale – il concetto di domicilio anche all'ufficio, al negozio e all'impresa. La nuova formulazione riduce i margini di apprezzamento del giudice, che dovrà limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti del secondo comma: se il luogo ove si sono svolti i fatti presenta le caratteristiche del domicilio, se l'accesso o il tentativo di accesso si è svolto contro la volontà altrui, se vi è stata violenza a cose o persone, oppure se vi sono state minacce o inganni. Al di fuori di queste verifiche – che potranno comunque dar luogo a un'iscrizione sul registro degli indagati – la reazione sarà da ritenersi legittima, senza valutare se sia stata messa in pericolo la vita o l'incolumità di altri, ovvero un mero bene patrimoniale, o se vi sia stata proporzione tra offesa e difesa.

Il Presidente suggerisce, stante l'attinenza di materia, che la Commissione proceda alla discussione di tali disegni di legge insieme con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 5 e connessi.

La Commissione conviene.

Il presidente OSTELLARI avverte che il ciclo di audizioni già deliberato dalla Commissione sarà pertanto riferito a tutti i disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il presidente OSTELLARI informa che la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha iniziato l'esame delle proposte di legge nn. 274, 308, e 580 recanti disposizioni in materia di legittima difesa in sede referente, in data 25 luglio 2018. Ciò ha determinato la necessità che i Presidenti delle due Camere raggiungano un'intesa su quale ramo del Parlamento debba proseguire nell'esame.

Sarà sua cura informare la Commissione sull'esito delle intese che intercorreranno tra le Presidente dei due rami del Parlamento.

La Commissione prende atto.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) ricorda che le proposte del Gruppo di Forza Italia presso i due rami del Parlamento sono analoghe, e auspica una rapida prosecuzione dell'*iter* da parte del Senato, stante anche la discussione congiunta del disegno di legge di iniziativa popolare.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(536) Laura BOTTICI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico e informa che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice RICCARDI (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 14 articoli e che prevede la conversione in legge del decreto legge n. 91 del 2018, recante la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative. Ricorda che la Commissione giustizia è chiamata, in questa sede, a rendere parere alla Commissione affari costituzionali sul provvedimento con riguardo ai profili di propria competenza.

Evidenzia in particolare come risultino di rilievo per la Commissione giustizia le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge in conversione.

Nel merito l'articolo 2, comma 1, proroga al 1 aprile 2019 l'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017. La disposizione in esame modifica l'articolo 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo, di riforma della disciplina delle intercettazioni, che ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. La nuova disciplina delle intercettazioni avrebbe, quindi, acquistato efficacia il 26 luglio 2018. Il termine è prorogato dal decreto-legge al 1 aprile 2019. Per quanto riguarda la proroga in esame la relazione al provvedimento d'urgenza giustifica tale scelta con la neces-

sità del «completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali» presso strutture ed uffici. Risultano, infatti, ancora in corso i collaudi dei sistemi presso le procure nonché l'individuazione e l'adeguamento delle cd. sale di ascolto. La nuova data di efficacia della riforma dà, quindi «certezza di giungere all'applicazione della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti».

Per comprendere appieno la portata della proroga riassume il contenuto della disciplina interessata dal differimento. Più in generale, il decreto legislativo n. 216 del 2017 ha attuato la delega volta a riformare la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, conferita al Governo dalla legge n. 103 del 2017, cosiddetta Legge Orlando, sulla base di specifici principi e criteri direttivi. La stessa legge n. 103 ha, inoltre, parzialmente modificato la disciplina dei costi delle intercettazioni, conferendo in materia una ulteriore delega al Governo, non ancora esercitata (il termine scade il 26 gennaio 2019).

In relazione ai profili oggetto della proroga, la riforma prevista dal decreto legislativo n. 216 del 2017, in estrema sintesi: vieta la trascrizione, anche sommaria delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito; prevede – con riguardo alla garanzia di riservatezza delle comunicazioni non penalmente rilevanti o contenenti dati sensibili – che quando l'ufficiale di polizia giudiziaria ascolta una comunicazione di questa natura non la trascriva, neanche sommariamente; stabilisce, a tutela dei difensori, che questi possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, e copia dei verbali delle operazioni; prevede, per quanto riguarda l'uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare, che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal Pubblico ministero, quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del Pubblico ministero o a motivare la decisione del giudice; disciplina, infine, le intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (c.d. trojan).

Il comma 2 dell'articolo 2, poi, sospende fino al 15 febbraio 2019 l'efficacia delle disposizioni della citata legge n. 103 del 2017 con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza.

Più nel dettaglio la disposizione sospende l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 77-80 dell'articolo 1 della legge Orlando, le quali apportano modifiche alla disciplina relativa alla partecipazione a distanza – con il sistema del collegamento audiovisivo – al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto. La disposizione fa salva l'immediata efficacia di quanto previsto dal comma 81 dell'articolo 1 della suddetta legge, concernente le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Anche in questo caso sintetizza il contenuto delle disposizioni oggetto della proroga. I commi 77, 78 e 79 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 riguardano la partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto sia nel giudizio ordinario che nel rito abbreviato nonché la partecipazione a distanza all'udienza camerale. Il comma 77 apporta, anzitutto, alcune modifiche all'articolo 146-*bis*, disp. att. del codice di procedura penale, per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, partecipa a distanza: la persona che si trova in carcere per uno dei gravi delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, e per delitti di terrorismo nei processi in cui è imputata anche in relazione a reati per i quali sia in stato di libertà; la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili; la persona ammessa a programmi o misure di protezione, anche urgenti o provvisorie. L'eccezione a tale regola – ovvero la presenza fisica in udienza – può essere prevista dal giudice con decreto motivato «qualora lo ritenga necessario» e comunque non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza può essere, poi, disposta dal giudice, sempre con decreto motivato, fuori dalle ipotesi obbligatorie, quando ravvisi ragioni di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso. Viene riformulato, poi, il comma 2 dell'articolo 146-*bis* per prevedere la semplice comunicazione della partecipazione al dibattimento a distanza da parte del presidente del tribunale o della corte di assise (nella fase degli atti preliminari), ovvero dal giudice (nel corso del dibattimento); sono soppressi i riferimenti agli atti con cui è disposta la misura (decreto motivato nella fase preliminare; ordinanza in dibattimento) nonché l'obbligo di comunicazione del decreto a parti e ai difensori almeno 10 giorni prima dell'udienza. È, poi, aggiunto un comma 4-*bis* che permette che il giudice consenta, nei processi in cui si procede con collegamento audio-video, che le altre parti e i loro difensori possano intervenire con le stesse modalità assumendosi i costi di collegamento. Il comma 78 dell'articolo unico della legge n. 103 modifica l'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, relativo alla partecipazione dell'imputato o del condannato al procedimento in camera di consiglio a distanza. Tale modalità di partecipazione all'udienza camerale viene allineata alle ipotesi previste per il dibattimento a distanza dalla nuova formulazione dell'articolo 146-*bis* delle stesse norme di attuazione, come modificato dal precedente comma 77. È, poi, modificato il comma 2 dell'articolo 45-*bis* con l'eliminazione, per finalità di semplificazione, dell'obbligo di ordinanza (del giudice) o decreto motivato (del presidente del collegio) per la comunicazione della partecipazione a distanza all'udienza camerale. Un'ultima modifica riguarda l'applicazione al procedimento camerale a distanza della possibilità di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 146 (intervento dei difensori e delle altre parti con collegamento audio-video, di cui sono chiamati a sostenere le spese). Il comma 79 interviene, poi, sull'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione al codice di procedura penale che prevede la parteci-

pazione a distanza nel giudizio abbreviato, stabilendo che il giudice possa, con decreto motivato, disporre la partecipazione a distanza dell'imputato al rito abbreviato per ragioni di sicurezza, quando il dibattimento sia particolarmente complesso o quando vada assunta la testimonianza di un detenuto. Il comma 80 modifica il comma 8 dell'articolo 7 del Codice antimafia (decreto legislativo n.159 del 2011) prevedendo l'applicazione per l'esame dei testimoni nel corso del procedimento di prevenzione anche della disciplina dell'art. 146-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale come riformata dal precedente comma 77. Il comma 81 prevede che le disposizioni sulla nuova disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto nel dibattimento ordinario (comma 77), nel procedimento in camera di consiglio (comma 78), nel rito abbreviato (comma 79) e nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali antimafia acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge in esame sulla *Gazzetta ufficiale*.

Come si precisa nella relazione illustrativa, l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regime della videoconferenza anche ai detenuti non in regime di cui all'articolo 41-*bis* O.P. «comporta la revisione organizzativa e informatica di tutta la precedente architettura giudiziaria, con necessità di aumento dei livelli di sicurezza informatica». Il differimento in esame si rende quindi necessario proprio al fine di «garantire che l'adeguamento degli accresciuti fabbisogni possa essere efficacemente gestito, soprattutto dal punto di vista dei livelli di sicurezza informatica, nonché adeguato alle esigenze di calendarizzazione dei processi, consentendo, a tal fine una più proficua interlocuzione con gli uffici giudiziari interessati». Il Ministero della giustizia ha, infatti, programmato un passaggio tecnico e organizzativo (cosiddetto *switch off*) molto concentrato nei tempi e in periodo estivo.

Infine il comma 3 dell'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2021 il temporaneo ripristino, previsto dall'articolo 10 del decreto correttivo della cd. geografia giudiziaria, della sezione distaccata di tribunale ad Ischia. La disposizione del decreto legge modifica limitatamente alla sezione distaccata di Ischia – in primo luogo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014. Tale comma dispone fino al 31 dicembre 2016 (termine prorogato dal decreto-legge n. 210 del 2015 al 31 dicembre 2018), il ripristino nel circondario del tribunale di Napoli della sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana. Tale proroga – si precisa nella relazione di accompagnamento viene disposta con anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2018 per consentire un ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, ove si consideri, in particolare, la necessità che i differimenti dei processi in corso possano essere programmati sul presupposto che i processi medesimi vengano svolti presso gli uffici della stessa sezione distaccata. Il comma 3 dell'articolo 2, poi, interviene sull'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del 2014, il quale nella sua formulazione vigente prevede che a

decorrere dal 1 gennaio 2017 le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario (Regio decreto n. 12 del 1941) come modificata dalla tabella di cui all'allegato II decreto legislativo del 2014. Il suddetto termine è prorogato al 1° gennaio 2022.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CUCCA (PD) sollecita la convocazione di Uffici di Presidenza per definire nel dettaglio la programmazione dei lavori.

Il presidente OSTELLARI ricorda che tali Uffici sono convocati tutte le settimane e, tuttavia, l'organizzazione dei lavori della Commissione può subire variazioni in relazione al calendario dei lavori dell'Assemblea. A tale proposito, ricorda che ieri sera si è svolta la riunione dei Capigruppo dell'Aula e, pertanto, propone di convocare l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori della Commissione al termine della seduta pomeridiana odierna.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 536

Art. 1.

1.1

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere l'articolo.

1.2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 1.

1.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «accertamenti» con la seguente: «verifiche».

1.4

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «responsabilità e complicità istituzionali» con le seguenti: «eventuali responsabilità istituzionali».

1.5

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «sulle responsabilità» con le seguenti: «sul favore».

1.6

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «complicità» con la seguente: «connivenze».

1.7

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «gestione» con la seguente: «conduzione».

1.8

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «anche al fine di prospettare l'adozione» con le seguenti: «anche al fine di prospettare l'elaborazione di un piano di interventi e l'adozione».

1.9

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «misure organizzative e strumentali per» con le seguenti: «misure di riordino finalizzate».

1.10

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «per il corretto funzionamento» con le seguenti: «per una gestione più trasparente».

1.11

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di evitare il ripetersi di episodi particolarmente lesivi della dignità della persona».

Art. 2.**2.1**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere l'articolo.

2.2

BITI, PARRINI, FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. La Commissione esamina la gestione della comunità "Il Forteto" dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo:

a) all'eventuale accertamento dei fatti e delle ragioni per cui non si sia provveduto negli anni ad un'effettiva separazione fra la cooperativa e la comunità locale;

b) la verifica di un'eventuale attuale presenza all'interno della comunità di persone legate tra loro da rapporti gerarchici e coinvolte nei fatti oggetti d'indagine;

c) alla verifica dell'effettiva necessità della nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura "Il Forteto" inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento nonché allo scopo di pervenire al più presto al pagamento delle provvisori in favore delle vittime;

d) all'elaborazione di adeguati strumenti che garantiscano il permanere sul territorio della comunità anche alla luce della necessità di evitare qualsiasi ricaduta negativa sui livelli occupazionali».

2.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 1.

2.4

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.5

BITI, PARRINI, FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1 sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'eventuale accertamento dei fatti e delle ragioni per cui non si sia provveduto negli anni ad un'effettiva separazione fra la cooperativa e la comunità locale».

2.6

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «autorità giudiziarie» con le seguenti: «autorità competenti».

2.7

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.8

BITI, PARRINI, FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «verifica» inserire le seguenti: «dell'effettiva necessità della» e sopprimere le parole: «dei presupposti per la».

2.11

BITI, PARRINI, FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) all'elaborazione di adeguati strumenti che garantiscano il permanere sul territorio dell'attività produttiva, anche alla luce della necessità di evitare qualsiasi ricaduta negativa sui livelli occupazionali».

2.12

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 2.

2.13

BITI, PARRINI, FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 sostituire l'alinea con il seguente: «Al fine di impedire il realizzarsi di qualsiasi forma di abusi su minori all'interno di comunità di accoglienza e recupero la Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine:».

2.14

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «La Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine:».

2.15

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «Al fine di impedire», inserire le seguenti: «il realizzarsi di qualsiasi forma di abusi su minori all'interno di comunità di accoglienza e recupero, nonché».

2.16

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, alinea, alle parole: «il riprodursi», premettere le seguenti: «il realizzarsi di qualsiasi forma di abusi su minori all'interno di comunità di accoglienza e recupero, nonché».

2.17

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.18

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.19

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'adozione di tutte le opportune iniziative al fine di valutare la natura e le modalità di partecipazione delle istituzioni locali alla gestione e al funzionamento delle comunità di accoglienza dei minori».

2.20

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) allo studio e alla comparazione con le esperienze di comunità stabilmente esistenti nel territorio nazionale;».

2.21

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione delle modalità di controllo al fine di evitare qualsiasi forma d'infiltrazione all'interno delle comunità di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;».

2.22

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia e con le autorità locali, di misure di controllo al fine di contrastare il verificarsi di episodi di molestie e violenze in danni di minori;».

2.23

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, con le autorità locali e le associazioni presenti sul territorio, di misure volte all'ascolto e al monitoraggio di forme di disagio presenti all'interno delle comunità;».

2.24

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca, di campagne informative e di sensibilizzazione per i minori collocati presso le comunità di recupero per minori disagiati;».

2.25

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca, il Ministero della salute della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, di un protocollo d'interventi volti al contrasto di ogni forma di violenza, anche psicologica, dei minori collocati presso le comunità di recupero collocate nel territorio nazionale;».

2.26

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, di un protocollo d'interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso sessuale in danno dei minori collocati presso le comunità di alloggio collocate nel territorio nazionale;».

2.27

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di sfruttamento della

prostituzione minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.28

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della pedofilia presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.29

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.30

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.31

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.32

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.33

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.34

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, di un protocollo d'interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso sessuale in danno dei minori collocati presso le comunità di alloggio collocate nel territorio nazionale;».

2.35

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di un protocollo d'interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso sessuale in danno dei minori collocati presso le comunità di alloggio collocate nel territorio nazionale;».

2.36

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, di un protocollo d'interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso sessuale in danno dei minori collocati presso le comunità di alloggio collocate nel territorio nazionale;».

2.37

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) alla verifica dell'adeguatezza e della formazione del personale impiegato presso le comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.38

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) alla verifica dell'adeguatezza del personale impiegato presso le comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.39

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) alla verifica della formazione del personale impiegato presso le comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.40

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture – uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia, nonché con associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, di iniziative volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio per minori disagiati, site nel territorio nazionale;».

2.41

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia, nonché con associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, d'iniziative volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio per minori disagiati, site nel territorio nazionale;».

2.42

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture – uffici territoriali del Governo, d'iniziative volte all'educazione

alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio site nel territorio nazionale;».

2.43

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio site nel territorio nazionale;».

2.44

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture – uffici territoriali del Governo, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio per minori disagiati site nel territorio nazionale;».

2.45

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, in collaborazione con le Forze di polizia, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio per minori disagiati site nel territorio nazionale;».

2.46

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, di un codice di regolamentazione a cui devono attenersi gli operatori impiegati presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.47

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, di un codice di regolamentazione a cui devono attenersi gli operatori occupati presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.48

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. La Commissione può promuovere la realizzazione delle opportune iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore sociale delle comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. La Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte».

2.49

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. La Commissione può promuovere la realizzazione delle opportune iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore sociale delle comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione».

2.50

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte».

2.51

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Commissione può riferire alle Camere ogni volta che lo ritenga opportuno».

Art. 3.**3.1**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

*Sopprimere il comma 1.***3.2**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «venti senatori» con le seguenti: «dieci senatori».

3.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «venti senatori» con le seguenti: «quindici senatori».

3.4

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «venti deputati» con le seguenti: «dieci deputati».

3.5

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «venti deputati» con le seguenti: «quindici deputati».

3.6

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «assicurata» con la seguente: «garantita».

3.7

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1 sopprimere le parole: «, comunque,».

3.8

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1 sostituire la parola: «rappresentante» con la seguente: «componente».

3.9

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 2.

3.10

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 sostituire la parola: «componenti» con la seguente: «membri».

3.11

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, sostituire le parole: «avere ricoperto ruoli» con le seguenti: «non essere stato indagato».

3.12

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «inquirenti».

3.13

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «di polizia giudiziaria».

3.14

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «di pubblico ministero».

3.15

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «di giudice per le indagini preliminari».

3.16

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «di giudice per l'udienza preliminare».

3.17

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire le seguenti: «o attività d'indagine».

3.18

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano legati a esponenti dell'informazione locale o nazionale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine».

3.19

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano legati a esponenti dell'informazione locale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine».

3.20

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano legati a esponenti dell'informazione locale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine».

3.21

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano legati a esponenti dell'informazione nazionale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine».

3.27

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nonché di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto d'interessi con i fatti oggetto d'indagine».

3.28

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone coinvolte nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.29

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio con persone coinvolte nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.30

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio o frequentazione assidua con persone coinvolte nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in

modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.31

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti frequentazione assidua con persone coinvolte nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.32

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone indagate nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.33

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto ruoli inquirenti nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.34

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto ruoli di polizia giudiziaria nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da

evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.35

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di pubblico ministero nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.36

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.37

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per l'udienza preliminare nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.76

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua

con esponenti dell'informazione locale o nazionale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.38

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua con esponenti dell'informazione nazionale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.39

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua con esponenti dell'informazione locale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.40

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto ruoli inquirenti nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.41

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto ruoli di polizia giudiziaria nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare in-

debite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.42

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di pubblico ministero nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.43

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.44

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per l'udienza preliminare nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.45

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con persone che abbiano ricoperto il ruolo

di giudice per il pubblico ministero nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.46

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.47

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con persone che abbiano ricoperto ruoli inquirenti nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.48

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con persone che abbiano ricoperto ruoli di polizia giudiziaria nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.49

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto ruoli inquirenti nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto

dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.50

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto ruoli di polizia giudiziaria nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.51

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto il ruolo di pubblico ministero nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.52

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.53

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per l'udienza preliminare nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare inde-

bite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.54

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con esponenti della stampa locale o nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.55

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con esponenti della stampa locale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.56

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con esponenti della stampa nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.57

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con esponenti della stampa locale o nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evi-

tare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.58

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con esponenti della stampa locale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.59

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con esponenti della stampa nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.60

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o coniugio con esponenti della stampa locale o nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.61

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o coniugio con esponenti della stampa locale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.62

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o coniugio con esponenti della stampa nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.63

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o affinità con esponenti della stampa locale o nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.64

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o affinità con esponenti della stampa locale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.65

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o affinità con esponenti della stampa nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.66

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.67

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.68

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.69

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.70

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con esponenti di Forza

Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.22

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 3.

3.23

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 3 sostituire la parola: «entro», con le seguenti: «non oltre».

3.24

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 3 sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trenta».

3.25

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 3 sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «venti».

3.26

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 3 sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «quindici».

3.71

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 4.

3.72

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età».

3.73

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 4 sopprimere le parole: «o entra in ballottaggio».

3.74

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 5.

3.75

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Con gli stessi criteri e con le stesse procedure di cui ai commi 1 e 4, si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare».

Art. 4.**4.1**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere l'articolo.

4.2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1 sostituire le parole: «attività» con le seguenti: «I lavori».

4.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con le seguenti: «l'andamento».

4.5

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono disciplinati» con le seguenti: «sono regolati».

4.4

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «regolamento» con la seguente: «statuto».

4.6

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sopprimere la parola: «interno».
_____**4.7**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «approvato» con la seguente: «votato».
_____**4.8**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla Commissione stessa nella seduta successiva» con le seguenti: «dalla Commissione nella stessa seduta».
_____**4.9**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1 dopo la parola: «nella» inserire la seguente: «prima».
_____**Art. 5.****5.1**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere l'articolo.
_____**5.2**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 1.

5.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1 sostituire le parole: «nell'espletamento dei» con le seguenti: «svolge i».

5.4

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «Ferre restando le» con la seguente: «Nel rispetto delle».

5.5

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «si applicano» con la seguente: «si utilizzano».

5.6

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 2.

5.7

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, sostituire le parole: «si applicano» con la seguente: «si utilizzano».

5.8

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 3.

5.9

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 3, sostituire le parole: «può richiedere» con la seguente: «richiede».

5.10

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 3, sostituire le parole: «materie attinenti alle finalità della presente legge» con le seguenti: «materie oggetto d'indagine».

5.12

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 4.

5.13

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 4, sostituire la parola: «opporre» con la seguente: «eccepire».

5.14

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 4 sopprimere la parola: «motivatamente».

5.15

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 5.

5.16

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 5 sostituire le parole: «può ottenere» con la seguente: «acquisisce».

5.17

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 6 sostituire la parola: «individua» con la seguente: «indica».

5.18

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 6 sostituire la parola: «divulgati» con le seguenti: «resi noti».

5.19

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 8 sostituire le parole: «può richiedere» con la seguente: «richiede».

5.20

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 9 sostituire le parole: «può avvalersi» con le seguenti: «si avvale».

Art. 6.**6.1**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere l'articolo.
_____**6.2**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 1.
_____**6.3**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1 sostituire la parola: «membri» con la seguente: «componenti».
_____**6.4**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1 sostituire la parola: «addetti» con la seguente: «assegnati».
_____**6.5**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1 sostituire la parola: «obbligati» con la seguente: «tenuti».

6.6

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1 sostituire le parole: «per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3» con le seguenti: «sulle materie oggetto dell'inchiesta».

6.7

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 2.

6.8

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 sostituire la parola: «punita» con la seguente: «perseguita».

6.9

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 sostituire le parole: «a norma dell'articolo 326 del codice penale» con le seguenti: «secondo le disposizioni di cui all'articolo 326 del codice penale».

6.10

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 3.

6.11

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 3 sostituire la parola: «diffonda» con la seguente: «divulghi».

6.12

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 3 sostituire le parole: «del procedimento di inchiesta» con le seguenti: «oggetto dell'attività d'indagine».

6.13

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 3 sostituire la parola: «divulgazione» con la seguente: «diffusione».

6.14

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso».

Art. 7.**7.1**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere l'articolo.

7.2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 1.

7.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 2.

7.4

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione provvede al proprio funzionamento con le risorse umane e strumentali a disposizione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

7.5

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro».

7.7

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «5000 euro».

7.8

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro».

7.9

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

*Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti:
«15.000 euro».*

7.10

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

*Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti:
«20.000 euro».*

7.11

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

*Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti:
«25.000 euro».*

7.12

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

*Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti:
«30.000 euro».*

7.13

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

*Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti:
«35.000 euro».*

7.14

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

*Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti:
«40.000 euro».*

7.15

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «45.000 euro».

7.0.1

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.*(Comitati)*

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 4».

Art. 8.**8.1**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere l'articolo.

8.2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 1.

8.4

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «un mese».

8.5

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «due».
_____**8.6**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «tre».
_____**8.7**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quattro».
_____**8.8**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «cinque».
_____**8.9**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».
_____**8.10**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sette».

8.11

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «otto».

8.12

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».

8.13

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «dieci».

8.14

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «undici».

8.15

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Sopprimere il comma 2.

8.3

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

Plenaria**16^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***OSTELLARI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue il seguito dell'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente OSTELLARI ricorda che la relatrice Riccardi ha svolto la relazione illustrativa e che è aperto il dibattito.

Il senatore STANCANELLI (*FdI*) preannunciando la presentazione di alcuni emendamenti presso la Commissione di merito, si sofferma in particolare sulle tematiche ivi trattate. In primo luogo richiama la necessità della proroga degli effetti dell'articolo 49 della disciplina della riforma della professione forense, relativo all'esame di abilitazione, che dovrebbe svolgersi con i codici commentati con la giurisprudenza in virtù della proroga da 5 a 7 anni della disciplina transitoria.

In secondo luogo richiama la necessità della proroga dei termini relativi all'iscrizione all'albo degli avvocati cassazionisti in virtù dell'anzianità prevista per legge.

In terzo luogo, in attesa della riforma della magistratura onoraria e di pace, propone la sospensione dell'efficacia della relativa normativa di riordino, di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e alla legge n. 57 del 2016.

Interviene il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) richiamando l'opportunità che la proroga dei termini processuali disposta a suo tempo per i processi pendenti nella circoscrizione di Ischia, venga estesa anche alle circoscrizioni di Lipari e Portoferraio.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) concorda con il rilievo del senatore Grasso.

Il senatore CUCCA (*PD*) chiede di verificare se sussistano ancora le ragioni che hanno giustificato la proroga dei termini processuali per i procedimenti pendenti nel territorio della Regione Marche a suo tempo colpita dal terremoto.

Il senatore URRARO (*M5S*) in merito alla proroga dei termini relativi all'esame di abilitazione forense, coglie l'occasione per manifestare le proprie perplessità sul cosiddetto fenomeno del «turismo degli elaborati».

La relatrice RICCARDI (*M5S*) si riserva di presentare una proposta di parere per la prossima seduta.

Il sottosegretario FERRARESI si riserva di intervenire in relazione a detta proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievo (pubblicata in allegato).

Il rappresentante del GOVERNO valuta positivamente tale proposta.

Il presidente OSTELLARI avverte che si passa alla votazione.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Condivide in particolare il rilievo del relatore, che risponde ad un'esigenza da lei più volte richiamata, circa i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.

Preannunciano il voto favorevole anche la senatrice MODENA (*FI-BP*) e i senatori GRASSO (*Misto-LeU*) e BALBONI (*FdI*).

Presente il numero legale per deliberare, posta ai voti, è approvata la proposta di parere del relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (n. 16)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *g*), *h*) e *r*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 luglio.

La relatrice PIARULLI (*M5S*), illustra una proposta di parere non ostativo con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate per domani alle ore 8,45 e alle ore 15 sono posticipate rispettivamente alle ore 10 e alle ore 15,30. È sconvocata la seduta notturna delle ore 20. Resta confermata la seduta di giovedì 2 agosto alle ore 8,45.

La Commissione ne prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 35

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

– valutino le Commissioni di merito, in relazione al Corpo di Polizia penitenziaria, l'opportunità di attribuire al personale della carriera dei funzionari la qualifica di pubblico ufficiale di polizia giudiziaria, nonché quella di ufficiale di pubblica sicurezza in relazione ai compiti istituzionali.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 16

La Commissione esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:
premessò in via generale che:

la legge 23 giugno 2017 n. 103 recante: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario» ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario;

il comma 85 dell'articolo 1 esplica i criteri e i principi direttivi a cui il Governo dovrà attenersi per la riforma dell'ordinamento penitenziario;

nello specifico lo schema di decreto legislativo in titolo è volto ad attuare le deleghe previste alle lettere *g*), *h*) e *r*) del già citato comma 85 che prevedono: l'incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento – lettera *g*); maggiore valorizzazione del volontariato, sia all'interno del carcere sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna – lettera *h*); al miglioramento della vita carceraria, attraverso la previsione di norme volte al rispetto della dignità umana mediante la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna – lettera *r*);

considerato che:

le disposizioni previste all'articolo 1 del citato schema di decreto novellano in gran parte il capo II – condizioni generali – e l'articolo 26 della legge 354 del 1975. Le modifiche nell'ordine riguardano: *a*) le caratteristiche degli edifici penitenziari; *b*) la previsione che le aree residenziali siano dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica; *c*) la previsione della collocazione in spazio separato dei servizi igienici rispetto alle camere pernottamento; *d*) l'obbligo per gli istituti di dotarsi di strumenti ulteriori rispetto quelli presenti nelle biblioteche dei penitenziari; *e*) l'obbligo per gli istituti di dotarsi di strumenti e strutture in alcuni casi ulteriori rispetto a quelli presenti relativamente alla materia religiosa e alle pratiche di culto;

le novelle in questione sono quindi volte alla modifica delle norme inerenti al trattamento del detenuto. I singoli interventi sono accumulati dalla mancata considerazione della *vexata quaestio* del sovraffollamento carcerario. Infatti prevedere specificatamente un elenco di locali e strumenti che tassativamente devono essere presenti all'interno degli istituti di pena, può in questo momento essere un obiettivo irrealizzabile in quanto la previsione di ulteriori locali, oltre che onerosa in un momento di notevole necessità di risorse per l'edilizia carceraria, ridurrebbe drasticamente l'ampiezza di quelli destinati al pernottamento e alla vita dei detenuti;

considerato altresì che:

l'articolo 1, al comma 1, lettera *b*), capoverso «Art. 6», al comma 5, garantisce ai condannati alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere singole, fatta salva la contraria prescrizione del sanitario, ovvero il caso in cui le particolari situazioni dell'istituto non lo consentano;

la novella in questione non tiene conto dei monitoraggi effettuati dal Dipartimento amministrazione penitenziaria che per mezzo di circolari, ha ribadito che lo stato di privazione della libertà reca ai detenuti disturbi fisici e psicologici non sempre visibili e le allocazioni in stanze singole accentuerebbero ancora di più la possibilità di atti autolesionistici da parte degli stessi;

inoltre la novella andrebbe considerata in rapporto all'annoso problema del sovraffollamento carcerario che, in linea di massima, rende assai complesso poter destinare ad un singolo soggetto un locale destinato al pernottamento;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, alla lettera *a*), capoverso «Art. 20», al comma 8, prevede la possibilità per gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria di stipulare apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati;

in relazione alla novella con la quale si interviene sull'articolo 20 dell'Ordinamento penitenziario relativo al lavoro penitenziario, andrebbero previsti maggiori controlli e l'assoluta trasparenza nelle procedure di selezione delle cooperative sociali e degli altri soggetti privati con le quali stipulare le convenzioni di inserimento lavorativo;

rilevato ancora che:

l'articolo 2, comma 1, alla lettera *c*), introduce nella legge sull'ordinamento penitenziario un autonomo articolo relativo al lavoro di pubblica utilità, sganciandone l'operatività dal lavoro esterno e quindi prevedendolo anche all'interno del carcere;

il lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno del carcere, non essendo più ricompreso nell'ambito dell'articolo 21, dovrebbe essere soggetto alle limitazioni soggettive previste al comma 1, dell'articolo 21 del-

l'Ordinamento penitenziario. Quindi nei casi di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di un terzo della pena e comunque di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni;

rilevato ulteriormente che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), capoverso «Art 20-*ter*», al comma 7, prevede che il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli istituti penitenziari costituiscano titolo di priorità nell'assegnazione dei fondi da parte della Cassa delle ammende per i programmi di reinserimento dei detenuti nel mercato del lavoro;

la disposizione appare di difficile applicazione pratica e soggetta a notevole discrezionalità in quanto il mero riferimento al numero e la qualità dei progetti non sembrano parametri idonei e bastevoli ai fini dell'assegnazione dei fondi;

rilevato altresì che:

l'articolo 2, comma 1, alla lettera *l*), novella l'istituto della liberazione anticipata, aggiungendo all'articolo 54 della legge 354 del 1975, il comma 3-*bis*, estende fino a 60 giorni per ogni semestre – nella misura di un giorno per ogni 5 giorni di partecipazione al progetto e comunque non superiore a 15 giorni –, dai 45 attualmente previsti all'articolo 54 dalla legge 354 del 1975, la detrazione di pena concessa al condannato a pena detentiva in caso di proficua partecipazione ai progetti di pubblica utilità;

sul punto si osserva che i principi e criteri direttivi in conformità ai quali deve essere esercitata la delega in esame non fanno alcun riferimento al Capo VI del titolo I dell'ordinamento penitenziario – nell'ambito del quale si colloca appunto la disciplina della liberazione anticipata – né peraltro gli altri principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 85 dell'articolo 1 della citata legge n. 103 del 2017, anche aventi ad oggetto le materie di cui al predetto Capo VI, fanno alcun riferimento espresso al meccanismo di riduzione della pena da espiare caratteristico dell'istituto della liberazione anticipata. Il silenzio della previsione di delega – che è invece esplicita laddove autorizza il legislatore delegato ad intervenire su altri istituti che incidono sullo stato detentivo – induce pertanto ad escludere che il legislatore delegato sia stato abilitato ad intervenire in modo così significativo sulla misura della detrazione di pena conseguente al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata;

rilevato altresì che:

l'articolo 2, comma 1, alla lettera *f*), capoverso «Art.22», al comma 1, interviene novellando l'articolo 22 dell'Ordinamento penitenziario prevedendo che la remunerazione per i detenuti ed internati che lavorano alle

dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi; si riconsideri l'opportunità di rimodulare al ribasso la misura della remunerazione ivi prevista;

rilevato infine che:

l'articolo 3 detta una disposizione transitoria in tema di liberazione anticipata in relazione all'espletamento di progetti di pubblica utilità, prevedendone l'applicazione retroattiva a far data dall'entrata in vigore del decreto legge 1° luglio 2013, n. 78;

in relazione alle criticità relative alla modifica prevista all'articolo 2, comma 1, alla lettera *l*), relativa alla estensione della liberazione anticipata, si richiede la soppressione dell'articolo;

esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

a) che, all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso «Art 20», al comma 8 venga previsto maggiore controllo e trasparenza nelle procedure di selezione delle cooperative sociali ed altri soggetti privati con le quali stipulare convenzioni di inserimento lavorativo, nonché controlli e requisiti più stringenti con riferimento ai singoli membri delle stesse autorizzati che in qualche modo si rapportano con i detenuti;

b) che all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), capoverso «Art 20-ter» venga sostituito il comma 6 con il seguente: «I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni»;

c) che all'articolo 2, comma 1, venga soppressa la lettera *l*), e conseguentemente venga soppresso l'articolo 3;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire alla lettera *a*) le parole: «artigianali sportive, di culto e di socializzazione con le seguenti: "ove possibile, culturali, sportive e religiose"»;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso «Art 6», valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso «Art 6», valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 5;

d) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2;

e) all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le lettere *d*) ed *e*);

f) all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, capoverso «Art 20-ter», valuti il Governo di sopprimere il comma 7;

g) all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, capoverso «Art 22», valuti il Governo l'opportunità di rimodulare al ribasso la misura della remunerazione ivi prevista;

h) all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, capoverso «Art. 20-ter», si invita, infine, il Governo a considerare la possibilità di sopprimere il comma 3.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,35

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (COM(2018) 185 definitivo): parere non ostativo con osservazione.

DIFESA (4^a)

Martedì 31 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza della Presidente
TESEI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Martedì 31 luglio 2018

Plenaria**18^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(689, 6, 173, 314 e 503-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Anzaldi; Dalila Nesci ed altri; Verini; Jole Santelli ed altri; Palazzotto ed altri

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, la proposta di parere non ostativo sul testo già espresso alla Commissione di merito.

Il rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare, essendo le spese poste a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

(627, 218 e 570-A) Deputato VIGNAROLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, la proposta di parere non ostativo sul testo già espresso alla Commissione di merito.

Il sottosegretario BITONCI non ha osservazioni al riguardo, in quanto le spese risultano poste a carico dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

(536) Laura BOTTICI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, dando conto delle vicende sottese al provvedimento. Per quanto di competenza, segnala in relazione al testo che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che, in base al comma 2 dell'articolo 7, le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite annuo di 50 mila euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare, limitandosi a segnalare che l'eventuale approvazione delle proposte 7.1, 7.3, 7.4 e 7.5, sopprimendo la previsione sulle modalità di individuazione delle spese di funzionamento, potrebbe comportare, nei fatti, l'inoperatività della Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di non avere osservazioni né sul testo né sugli emendamenti.

Interviene il senatore MISIANI (*PD*) per chiedere chiarimenti sulla quantificazione delle spese prevista dal provvedimento, rilevando al riguardo il rischio di una sottostima degli oneri, anche in confronto a quanto previsto per la Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie.

La relatrice PIRRO (*M5S*) ritiene che la quantificazione degli oneri sia adeguata allo scopo, trattandosi di fatti circoscritti ad una località definita, non comparabili all'ampiezza e alla diffusione del fenomeno mafioso.

Il senatore MISIANI (*PD*) esprime, a nome del proprio Gruppo, un avviso favorevole sul testo e di astensione sugli emendamenti.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (n. 23)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire risposta alla richiesta di chiarimenti, avanzata dal senatore Pichetto Fratin, in relazione alla seconda osservazione della proposta di parere presentata dalla relatrice nella seduta del 18 luglio, con specifico riguardo all'impatto economico e finanziario del provvedimento sul comparto armiero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (n. 33)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3, 5 e 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il PRESIDENTE dispone che la proposta sia messa a disposizione dei senatori, per consentire la formulazione di osservazioni e di eventuali integrazioni allo schema illustrato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera *a*), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso si compone di 22 articoli, suddivisi in cinque Capi così come da decreto legislativo: Capo I: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato (da articolo 1 a articolo 6); Capo II: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri (articolo 7); Capo III: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale corpo della Guardia di Finanza (da articolo 8 a articolo 10); Capo IV: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria (da articolo 11 a articolo 13); Capo V: Modifiche del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (da articolo 14 a articolo 22).

Fa quindi presente che lo schema di decreto è stato assegnato per l'esame di merito alle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa e, per la sola valutazione dei profili finanziari, alla Commissione bilancio.

Il termine per l'espressione del parere è fissato al 4 settembre prossimo; segnala, tuttavia, che il parere non potrà essere espresso prima della trasmissione, al momento mancante, dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Per quanto di competenza della Commissione bilancio, segnala l'articolo 6, comma 1, lettera *v*): tale disposizione amplia la composizione della commissione consultiva già prevista ai fini dello scrutinio per la nomina a dirigente generale della pubblica sicurezza; al riguardo, si chiedono elementi di delucidazione in merito ai compensi previsti, a legislazione vigente, per i componenti di tale organismo, con rassicurazioni in merito alla sostenibilità dei relativi oneri aggiuntivi di spesa, a valere sulle sole risorse finanziarie che sono già previste, ai sensi della legislazione vigente, nella titolarità dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

L'articolo 7, comma 1, lettera *nn*), eleva l'aumento di anzianità di grado per gli ufficiali transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, che passa da un aumento di due anni, un mese e ventiquattro giorni, a un aumento di due anni e cinque mesi; a tale proposito, si chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari della norma rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera *oo*), che determina il superamento del contingente massimo annuale di 160 unità, da iscrivere sino al 2021 nel ruolo ufficiali ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri – sia pure nel limite del contingente complessivo di 800 unità nel quinquennio – sostituendone il numero massimo annuale con un contingente che sia annualmente stabilito con apposito decreto ministeriale, si chiedono chiarimenti sulla compatibilità dell'eventuale superamento del prece-

dente limite annuale con gli effetti da considerarsi già scontati nei tendenziali annui a legislazione vigente.

In merito all'articolo 14, comma 1, lettere *a)* e *d)*, e all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, laddove si prevede la possibilità di abbreviare la durata dei corsi di formazione per i vincitori dei concorsi interni, rispetto a quella già prevista dalla legislazione vigente, andrebbero considerati gli effetti in termini di maggiori oneri rispetto a quelli contemplati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente connessi agli avanzamenti automatici per anzianità ai gradi successivi delle relative carriere sottufficiali della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria.

Per quanto riguarda l'articolo 17, comma 1, la lettera *d)*, che anticipa di dieci mesi, per la Polizia penitenziaria, la decorrenza giuridica delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, si chiede conferma che non ne derivi un'alterazione degli effetti di spesa, rispetto a quelli già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, fa presente che andrebbe chiarita la ragione per cui le differenze retributive cui la norma pone termine fossero di ammontare molto diverso nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza.

Osserva, inoltre, che non si hanno osservazioni sulle quantificazioni recate all'articolo 2, comma 2, articolo 6, comma 1, lettere *s)* e *t)*, articolo 7, comma 1, lettera *uu)*, articolo 7, comma 2, articolo 10, comma 1, articolo 14, comma 1, lettere *b)* e *c)*, articolo 16, comma 1, lettere *e)* e *f)*, articolo 17, comma 1, lettera *b)*, che appaiono corrette. Sull'articolo 22, recante le disposizioni di copertura, segnala che il comma 2, quando specifica l'ammontare degli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, derivanti dall'applicazione al personale delle Forze armate dell'articolo 19, comma 1, lettera *c)*, in realtà sembrerebbe fare riferimento all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*. A tale proposito, oltre ad acquisire una conferma in merito, fa presente che andrebbe fornita conferma della corrispondenza tra la cadenza temporale della copertura e quella della norma di spesa. In linea generale, in merito all'articolo 22, chiede conferma della disponibilità delle risorse per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia utilizzate in copertura dallo schema in esame, fornendosi l'indicazione del capitolo di bilancio interessato.

Rinvia, infine, per le restanti osservazioni, al *dossier* dei Servizi del bilancio di Senato e Camera.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro ai rilievi e alle osservazioni formulate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARINO (PD) richiama l'attenzione della Presidenza sul rispetto degli orari delle sedute dell'Assemblea, al fine di consentire la puntuale partecipazione dei senatori ai lavori parlamentari.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni al riguardo, rappresentando che spesso il prolungamento di alcuni minuti dei lavori della Commissione bilancio è reso necessario proprio dall'esigenza di concludere l'esame di provvedimenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea

La seduta termina alle ore 9,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 33

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostantivo, con le seguenti osservazioni:

– in merito all'articolo 30, comma 3, che sembra estendere le norme sull'esenzione IVA, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ad alcune attività svolte dagli enti del Terzo settore aventi natura commerciale, si valuti la conformità di tale estensione alla direttiva 2006/112/Ce (sul sistema comune IVA), considerato che l'assoggettamento delle medesime operazioni, svolte in modalità commerciali, ad un regime impositivo differenziato tra soggetti del Terzo settore ed altri soggetti potrebbe contrastare con il principio della neutralità dell'imposta;

– con specifico riferimento al comma 3, lettera *b*), del medesimo articolo 30, la novella apportata all'articolo 10, comma 1, n. 19), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sull'esenzione delle prestazioni di ricovero e cura, potrebbe non essere conforme all'articolo 132, comma 1, lettera *b*), della menzionata direttiva 2006/112/CE, che subordina l'esenzione IVA per le prestazioni di ospedalizzazione e cure mediche rese da enti di diritto privato alla condizione che i relativi servizi siano resi alle medesime condizioni vigenti per gli enti di diritto pubblico.

Plenaria**19^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'articolo 2, comma 2, occorre chiedere conferma che dal posticipo del sistema delle videoconferenze non vengano meno le economie di spesa previste a legislazione vigente e che, comunque, l'implementazione del sistema possa essere realizzata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Chiede poi conferma che la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata del tribunale di Napoli a Ischia – stabilita dall'articolo 2, comma 3 - possa essere disposta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la precedente proroga al 31 dicembre 2018 – prevista dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 210 del 2015 – era assistita da una clausola di invarianza finanziaria. Peraltro, si può valutare l'inserimento di una clausola analoga anche nel testo del decreto in esame. In merito all'articolo 10, sull'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, chiede conferma che continui ad operare il divieto di corresponsione al commissario straordinario di compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Al riguardo, ravvisa un probabile re-fuso nella relazione tecnica, che richiama il comma 379 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), in luogo del comma 375. Con riferimento all'articolo 12, che prevede una serie di rifinanziamenti in favore del Fondo per il sostegno alle esportazioni italiane, occorre acquisire chiarimenti circa una probabile asimmetria, presente sia

nel testo sia nella relazione tecnica, tra l'onere e la relativa copertura per gli anni 2021 e 2022: infatti, per il 2021 sembrerebbe sussistere un difetto di copertura di due milioni di euro; per il 2022, invece, sembrerebbe sussistere un eccesso di copertura di 8,6 milioni. Chiede poi conferma che l'utilizzo del fondo speciale di conto capitale sia coerente con il principio contabile che vieta la dequalificazione della spesa e che quindi gli interventi finanziati siano correlati a spese di investimento. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n.31/2018 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BITONCI consegna una nota recante il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni recate dal provvedimento in esame. In merito poi ai rilievi sollevati dal relatore, conferma la permanenza del divieto di corresponsione di compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate in favore del Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e specifica come il riferimento contenuto nella relazione tecnica al comma 379 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 debba in realtà riferirsi al comma 375 della medesima disposizione.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), ricollegandosi all'impegno preso durante i lavori della Commissione speciale e alla luce del fatto che le misure in materia di eventi sismici sono limitate all'articolo 9 del decreto-legge, chiede al rappresentante del Governo se vi sia l'intenzione di affrontare le ulteriori problematiche correlate a tali eventi in sede di legge di bilancio 2019 piuttosto che in un altro decreto-legge in materia di proroga di termini.

Il sottosegretario BITONCI, nel rappresentare che non sono al momento in corso di predisposizione ulteriori decreti di proroga di termini, osserva che, in sede di presentazione e di esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, potranno essere affrontate anche ulteriori questioni correlate all'emergenza sismica.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, anche sulla base degli auspici formulati dal sottosegretario Castelli nel corso dei lavori della Commissione speciale, la legge di bilancio per il prossimo anno potrà rappresentare una delle sedi più idonee ad affrontare e risolvere le problematiche prospettate dal senatore Errani.

Il senatore MARSILIO (*FdI*), ricollegandosi ai rilievi sollevati dal relatore sul posticipo dell'entrata a regime del meccanismo delle videoconferenze, ritiene che, al di là degli aspetti di carattere finanziario, sia necessario migliorare il sistema delle udienze a distanza, oggi limitato ad un numero ridotto di fattispecie penali, garantendo in sede attuativa il rispetto dei diritti della difesa, dei principi dell'equo processo e la tutela della riservatezza. Invita, pertanto, il Governo ad impegnarsi su tali aspetti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (n. 23)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che, in base alla ricognizione effettuata dal Ministero dell'interno, non è al momento possibile fornire una precisa quantificazione della riduzione del fatturato del comparto armiero.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nel prendere atto della risposta del Governo, conferma quindi la proposta di parere non ostativo con presupposto e osservazioni, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (n. 33)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3, 5 e 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario BITONCI dichiara di non avere rilievi da formulare in merito alla proposta di parere avanzata dalla relatrice nell'odierna seduta antimeridiana.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni della relatrice, pubblicata in allegato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, adottato in attuazione della delega di

cui all'articolo 8, commi 1, lettera *a*), 5 e 6 della legge n. 124 del 2015, composto di 10 articoli, è stato assegnato per l'esame di merito alla Commissione affari costituzionali e, per la sola valutazione dei profili finanziari, alla Commissione bilancio. Il termine per l'espressione del parere è fissato al 4 settembre prossimo; segnala, tuttavia, che il parere non potrà essere espresso prima della trasmissione, al momento mancante, dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Il provvedimento, e in particolare gli articoli 2 e 3, prevede un complesso e articolato quadro di interventi, tra i quali quelli finanziariamente più qualificanti appaiono i seguenti: la complessiva rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente che esercita funzioni operative prevedendo la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori), l'attribuzione di scatti convenzionali, la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alle qualifiche superiori; l'istituzione di nuovi ruoli del personale non direttivo e non dirigente espletante funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera analogo a quello previsto per il personale con funzioni operative; l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente esercitante funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari); l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti); l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi); la rimodulazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative con la ridefinizione dei percorsi di carriera; l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative; l'istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento, ad integrazione di quelli già previsti nel settore antincendio dal decreto legislativo n. 97 del 2017. Per quanto di competenza, rappresenta che al complesso delle misure introdotte dal provvedimento in esame sono associati (articolo 10, comma 2, capoverso art. 17-ter) oneri pari a euro 16.030.000, corrispondenti a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica. In proposito evidenzia che la relazione tecnica indica in modo analitico i dati risultanti dai procedimenti di stima e le sottostanti informazioni, di tipo statistico-amministrativo, nonché l'iter logico seguito ai fini della quantificazione. Premesso, pertanto, che le quantificazioni appaiono nel complesso corrette, sulla base dei dati esposti e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica, si evidenziano i seguenti aspetti, sui quali andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione. Con riferimento, in generale, alle procedure di riqualificazione del personale e alle accelerazioni dei percorsi di carriera previsti dal provvedimento, osserva che esse appaiono suscettibili di determinare un conseguente potenziamento delle dotazioni organiche delle qualifiche più elevate con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche di quelle inferiori. Andrebbe quindi chiarito se tale

configurazione risulti coerente con le esigenze operative del Corpo al fine di escludere che, per effetto delle stesse, possano porsi le premesse di futuri oneri, cui far fronte mediante una ridefinizione delle dotazioni per le qualifiche di base, con conseguenti assunzioni ovvero mediante il ricorso a personale esterno di supporto. Con riguardo alla rideterminazione in aumento del ruolo del personale specialista – aeronaviganti, specialità nautiche e sommozzatori (articolo 2, capoverso, articoli 29-65), la relazione tecnica asserisce che tale rideterminazione è disposta con parallela riduzione dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative. Tuttavia gli effetti netti delle modifiche apportate risultano determinare un incremento di 20 unità nel predetto ruolo specialista. Andrebbero quindi forniti elementi volti a dimostrare la complessiva compensatività, sul piano finanziario, delle variazioni introdotte al fine di escludere maggiori oneri. Per quanto concerne i ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative (articolo 3, comma 1, capoverso, articoli 141-152), appare opportuno che sia chiarito attraverso quali meccanismi contabili le somme del Fondo di produttività spettanti ai Direttori vicedirigenti a titolo di produttività e straordinari, possano essere invece destinate alla remunerazione dei dirigenti. A tale proposito, rileva che l'articolo 10, comma 2, capoverso articolo 17-*bis*, comma 3, specifica, con riferimento alla promozione a dirigente di altre unità personale, che il Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato dei dirigenti è incrementato attingendo al Fondo di produttività dei vari dirigenti. Andrebbe quindi chiarito se le risorse in questione possano effettivamente essere destinate al finanziamento della spesa derivante dall'incremento di 23 unità della dotazione organica dei dirigenti superiori, in assenza di un'apposita previsione normativa in tal senso. In merito al concorso straordinario per il reclutamento dei dirigenti previsto dall'articolo 260, comma 1, lettera *a*), evidenzia che la quantificazione proposta presuppone che il concorso si svolga nel 2019 laddove la norma in questione non dispone espressamente questo vincolo. Andrebbe quindi esclusa un'eventuale anticipazione al 2018 al fine di evitare oneri aggiuntivi. Con riguardo all'istituzione del nuovo ruolo dei direttivi tecnico-scientifici (articolo 3, comma 1, capoverso, articoli 171-177), osserva che non è prevista espressamente l'assegnazione di unità di personale alle funzioni esplicitamente previste con riguardo al predetto ruolo. L'istituzione del ruolo sembra quindi costituire la premessa per l'emanazione di futuri provvedimenti volti ad assegnare personale al ruolo medesimo, attualmente privi di uno specifico finanziamento. Appare, pertanto, necessario che siano valutati i possibili oneri consequenziali alla scelta di natura organizzativa effettuata con l'emanazione delle norme in oggetto ovvero siano indicati i ruoli per i quali si assume che la dotazione organica di fatto possa essere ridotta per l'alimentazione del ruolo in oggetto. In merito ai ruoli dei direttivi e dirigenti sanitari e ginnici sportivi (articolo 3, comma 1, capoverso, articoli 178-197; articolo 8, comma 2, capoverso, articoli 13-*octies*, 13-*novies*, 13-*decies*, 13-*undecies*), osserva che né dalla norma né dalla relazione tecnica si evince un espresso divieto di procedere alla nomina di dirigenti fintanto

che risultino ancora in servizio quelli assegnati ai corrispondenti ruoli ad esaurimento dei dirigenti in questione. In proposito si evidenzia che, se non risultasse rispettato tale divieto, la dotazione organica dei predetti dirigenti risulterebbe raddoppiata, con conseguente insorgenza di oneri. In proposito appare quindi necessario acquisire un chiarimento dal Governo. Inoltre, l'articolo 4, comma 1, capoverso, articolo 244, innovando la vigente disciplina che non consente l'accesso al telelavoro al personale del Corpo nazionale, introduce tale possibilità per il personale non dirigente e non direttivo titolare di posizioni organizzative dei ruoli tecnico-professionali. Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito alla neutralità delle disposizioni. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, capoverso, articoli da 245 a 259, osserva che tali disposizioni recano la disciplina dell'inquadramento del personale del Corpo nazionale e appaiono strumentali alla ridefinizione dei ruoli e delle qualifiche, nonché all'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, disposte dagli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame. Come evidenziato dalla relazione tecnica, i maggiori oneri derivati da tali previsioni sono ricompresi nelle quantificazioni complessive di spesa derivanti dall'istituzione dei nuovi ruoli dei direttivi logistico-gestionali e informatici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso, articoli 173-177 del provvedimento in esame e sono riferiti alla differenza retributiva esistente tra la retribuzione stipendiale dirigenziale e quella percepita dal personale direttivo, nel cui ruolo la dotazione organica viene diminuita in numero corrispondente. Non formula osservazioni in proposito, sulla base di tale presupposto.

Con specifico riguardo all'articolo 9, comma 2, capoverso, articolo 14-*sexies*, comma 1, che garantisce al personale appartenente al gruppo sportivo Vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonché gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 97 del 2017, pur considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, ne andrebbe, comunque, confermata la natura ricognitiva di quanto già previsto a normativa vigente. Rinvia per le restanti osservazioni al *dossier* dei Servizi del bilancio di Senato e Camera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (n. 32)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

Il relatore TURCO (*M5S*) fa presente che, entro la giornata di domani, i Gruppi parlamentari dovrebbero trasmettere in via informale suggerimenti e rilievi utili ai fini della predisposizione della proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Auspica di essere in grado già entro venerdì di presentare un primo schema che, alla luce del successivo dibattito, potrebbe essere posto in votazione orientativamente la prossima settimana.

Il senatore MARINO (*PD*) chiede che siano garantiti tempi adeguati per l'esame della preannunciata proposta di parere.

Il RELATORE fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO comunica che, nel quadro delle riunioni interparlamentari abitualmente ospitate dal Paese che detiene la Presidenza semestrale dell'Unione europea, il prossimo 17 e 18 settembre si svolgerà a Vienna la tradizionale Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* dell'Unione europea.

Dopo aver illustrato succintamente il programma di lavoro della Conferenza, fa presente che la Commissione bilancio potrà inviare una delegazione formata dal Presidente e da due senatori, auspicabilmente uno di maggioranza e uno dei minoranza.

Invita pertanto i Gruppi ad adottare le opportune intese ai fini dell'individuazione dei due senatori che, unitamente al Presidente, andranno a comporre la delegazione.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 1° agosto, già convocata per le ore 9, è posticipata alle ore 11,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 23**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto della disponibilità, presso il Fondo per il recepimento della normativa europea, delle risorse previste dall'articolo 14 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, e con le seguenti osservazioni:

– si valuti la riformulazione dell'enunciato di cui all'articolo 14, comma 1, come previsione di spesa, anche al fine di rendere possibile l'attivazione del meccanismo di monitoraggio e di eventuale compensazione degli scostamenti, disciplinato dall'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità e finanza pubblica;

– si valuti la necessità di monitorare l'andamento economico del comparto armiero che, in ragione dell'irrigidimento delle procedure introdotte con lo schema di decreto in oggetto, si rende suscettibile di subire una diminuzione del volume di affari con conseguente possibilità di oneri riflessi per il bilancio dello Stato.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 33**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– in merito all'articolo 30, comma 3, che sembra estendere le norme sull'esenzione IVA, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ad alcune attività svolte dagli enti del Terzo settore aventi natura commerciale, si valuti la conformità di tale estensione alla direttiva 2006/112/CE (sul sistema comune IVA), considerato che l'assoggettamento delle medesime operazioni, svolte in modalità commerciali, ad un regime impositivo differenziato tra soggetti del Terzo settore ed altri soggetti potrebbe contrastare con il principio della neutralità dell'imposta;

– con specifico riferimento al comma 3, lettera *b*), del medesimo articolo 30, la novella apportata all'articolo 10, primo comma, n. 19), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sull'esenzione delle prestazioni di ricovero e cura, potrebbe non essere conforme all'articolo 132, comma 1, lettera *b*), della menzionata direttiva 2006/112/CE, che subordina l'esenzione IVA per le prestazioni di ospedalizzazione e cure mediche rese da enti di diritto privato alla condizione che i relativi servizi siano resi alle medesime condizioni vigenti per gli enti di diritto pubblico.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 31 luglio 2018

Plenaria**15^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 8,40.

AFFARI ASSEGNATI**Coordinamento delle scadenze dei versamenti delle imposte da pagarsi nel 2018 (n. 41)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della Risoluzione: *Doc. XXIV, n. 1*)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il relatore FENU (*M5S*) presenta uno schema di risoluzione (il cui testo è pubblicato in allegato), che viene posto in votazione.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, rilevando come il documento presentato dal relatore tenga conto della centralità della prossimità fra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, la quale deve essere valorizzata particolarmente in presenza della manifestazione di volontà di adempiere agli obblighi fiscali, come è evidente nel caso di domanda di rateazione. Ugualmente rilevante è in tale contesto l'elemento della flessibilità, che dovrebbe essere garantita dall'amministrazione finanziaria.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*), nel preannunciare il voto a favore, sollecita il Governo a tenere conto dell'importanza dell'elemento della

tempestività nelle comunicazioni rivolte ai contribuenti riguardanti gli adempimenti tributari.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice CONZATTI (*FI-BP*), la quale esprime apprezzamento riguardo all'impostazione della proposta, positiva nei confronti dei diritti dei contribuenti. Dopo aver valutato favorevolmente l'elemento della tempestività nelle comunicazioni dell'amministrazione finanziaria sollecita una riflessione sull'opportunità di una rimodulazione, a beneficio dei contribuenti, delle ulteriori scadenze.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, facendo presente come lo schema di risoluzione tenga adeguatamente conto dell'esigenza di intervenire su una situazione di disagio. Ricorda inoltre l'esigenza di adottare al più presto provvedimenti significativi in materia tributaria, in risposta alle aspettative delle imprese, quali la *flat tax*.

Il presidente BAGNAI nota come gli interventi sollecitati con la proposta di risoluzione non siano alternativi a ulteriori e più incisivi interventi.

Il senatore COMINCINI (*PD*) rileva che il principio della *flat tax* è già da tempo applicato alla tassazione del reddito di impresa. Auspica inoltre la ripresa nella presente Legislatura della Commissione bicamerale per la semplificazione, la quale potrebbe fornire spunti interessanti riguardo la materia fiscale.

Il presidente BAGNAI giudica di interesse il lavoro svolto dalla Commissione bicamerale in ambito tributario, anche in rapporto all'indagine conoscitiva sulla semplificazione del rapporto tra Stato e contribuente.

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime una valutazione favorevole.

Posto ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione risulta infine approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) segnala l'apprezzamento espresso da Federcasse in sede di audizione presso la Commissione di merito riguardo al contenuto dell'articolo 11. L'organismo di rappresentanza del credito cooperativo ha in particolare rivolto la propria attenzione ai temi della proporzionalità, della titolarità dei compiti di vigilanza e dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni di amministratore; tale ultima questione dovrebbe essere successivamente oggetto di un regolamento ministeriale, le cui disposizioni possono senz'altro costituire materia di interesse per la Commissione.

Il senatore COMINCINI (*PD*) ritiene che il ruolo di Federcasse non potrà che risultare ridimensionato in conseguenza della definitiva istituzione dei tre gruppi bancari cooperativi. Sottolinea quindi la sussistenza di garanzie adeguate circa il mantenimento dell'identità propria delle banche cooperative anche successivamente al completamento del percorso di riforma, in forza della loro proprietà della quasi totalità del capitale sociale delle capogruppo, anche a fronte della mancanza di interesse da parte dei grandi gruppi di investire nel settore. Ritiene che in tale contesto sia imprescindibile portare a compimento il processo di riforma, così come già delineato, il cui esito positivo rappresenta una certezza per il futuro di numerose banche di credito cooperativo, mentre la proroga in esame dovrebbe avere esclusivamente la valenza di opportuno approfondimento sull'attuazione della riforma.

Il presidente relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la questione del ruolo di Federcasse possa essere oggetto di specifico approfondimento.

Ha quindi la parola il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), il quale valuta positivamente il provvedimento di proroga, facendo presenti i timori suscitati dalla riforma avviata riguardo alla perdita dell'autonomia delle singole banche di credito cooperativo, necessariamente a rischio nell'ambito di un gruppo, pur costituendo l'autonomia stessa un requisito necessario al mutualismo. Sollecita una riflessione sugli esiti della riforma del credito cooperativo in un'ottica di medio periodo e conclude segnalando la necessità di un'attenta valutazione dei profili di costituzionalità della riforma stessa.

Il senatore DI PIAZZA (*M5S*) si sofferma sull'articolazione dell'organizzazione del mondo del credito cooperativo, il quale potrà avere diverso rilievo in conseguenza del completamento del processo riformatore. Rileva quindi l'alto livello di partecipazione al capitale di Cassa Centrale Banca da parte delle banche di credito cooperativo meridionali.

Dopo un'interlocazione del senatore COMINCINI (*PD*) il presidente relatore BAGNAI (*L-SP-*) fa presente il carattere di fatto obbligatorio dell'adesione a un gruppo. Riconosce quindi il ruolo esponenziale di Feder-

casce, a fronte della possibilità futura di una specifica articolazione nella scelta degli interlocutori della Commissione.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) in relazione all'articolo 9 del decreto, sollecita l'impegno del Governo a sostenere un confronto specifico con l'Unione europea in relazione alla procedura di infrazione conseguente alle misure di concessione di aiuti per i soggetti danneggiati da eventi sismici, stante l'impossibilità da parte dei soggetti interessati di documentare la sussistenza del nesso causale.

Il presidente BAGNAI osserva la necessità, ai fini della stessa credibilità dell'Unione europea, che l'ordinamento comunitario tenga conto delle peculiarità dei diversi territori, anche dal punto di vista del rischio sismico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI, tenuto conto dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, propone di posticipare la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 8,30, alle ore 11.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 41
(Doc. XXIV, n. 1)**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l’affare assegnato in titolo,

premessi che:

l’obiettivo della semplificazione degli adempimenti tributari rappresenta un fattore essenziale nella costruzione di un rapporto di leale collaborazione tra il Fisco e i contribuenti, nella prospettiva di stimolare il più ampio adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e una più efficiente azione amministrativa;

tale obiettivo rimane comunque aggiuntivo e non sostitutivo di misure che riducano la pressione fiscale complessiva e rendano il prelievo equilibrato e adeguato al sostegno dell’economia;

la determinazione delle scadenze fiscali assomma in sé sia il primo che il secondo elemento enunciato in precedenza;

rilevato che:

i soggetti titolari di partita IVA che decidono di versare in maniera rateale il saldo annuale dell’IVA, il saldo e il primo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP debbono versare contestualmente la prima e la seconda rata di imposta il giorno 20 agosto 2018;

tale circostanza si verifica per il sovrapporsi di elementi di fatto e per la fruizione di facoltà assegnate ai contribuenti che decidono di rateizzare gli importi: in sostanza, per il 2018, poiché il termine di versamento della prima rata, 30 giugno, cadeva di sabato – e tale scadenza è stata automaticamente prorogata al 2 luglio –, il termine per fruire della rateizzazione con la maggiorazione dello 0,40 per cento con scadenza 1° agosto è ulteriormente prorogato per effetto del differimento dei termini estivi al 20 agosto, così come il termine di pagamento della seconda rata, inizialmente previsto per il 16 agosto;

il sovrapporsi della scadenza potrebbe porre ai contribuenti coinvolti una questione di eccessivo onere, tenuto conto che la rateizzazione testimonia di per sé una necessità di scadenze i pagamenti;

l’esigenza di evitare oneri impropri e intempestivi rispetto al mese di agosto ha già determinato una previsione generalizzata di rinvio delle scadenze;

invita il Governo a promuovere una iniziativa, anche a carattere legislativo, tempestivamente rispetto alle scadenze in questione, volta alla rideterminazione del piano di rateizzazione per i versamenti in commento,

in modo da evitare che la prima e la seconda rata abbiano la stessa scadenza, ferma restando la facoltà del contribuente di aderire o meno al nuovo piano di rateizzazione. In ragione del vincolo delle compatibilità finanziarie di cassa dell'erario, l'ultima rata di versamento dovrà essere il 16 novembre 2018.

Plenaria**16^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***BAGNAI**

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)**

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 luglio.

La relatrice LEONE (*M5S*) presenta uno schema di osservazioni favorevoli (il cui testo è pubblicato in allegato), che viene posto in votazione.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, nota come l'Atto del Governo in esame attribuisca particolare rilevanza all'esperienza quale requisito necessario ai fini dell'avanzamento di grado, secondo una logica comprensibile, in virtù delle specificità delle Forze di polizia, senza omettere di completare la relativa disciplina con i riferimenti alla componente costituita dai percorsi di studio compiuti. Dopo aver messo in evidenza la rilevanza degli avanzamenti di carriera quali elementi di qualificazione, in generale, dei rapporti di lavoro, esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto allo scopo di armonizzare gli ordinamenti delle diverse Forze di polizia.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di osservazioni è infine messo ai voti, risultando approvato.

POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente BAGNAI avvisa che le sedute antimeridiana e pomeridiana di domani sono posticipate rispettivamente alle ore 11 e alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 35**

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che:

il Capo III reca norme volte alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del Corpo della Guardia di finanza;

l'articolo 10, comma 1, integra l'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 1959, n. 189, al fine di prevedere il collocamento in soprannumero agli organici del Comandante generale, in modo tale che il numero dei generali di vertice da impiegare negli incarichi di maggiore responsabilità ad essi riservati non subisca riduzioni;

esprime osservazioni favorevoli.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 31 luglio 2018

Plenaria**8^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto legge in titolo, per le parti di interesse per la 7^a Commissione, soffermandosi, in primo luogo, sull'articolo 4, comma 1, che proroga di quindici mesi, dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2019, il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità di impiego delle risorse, già destinate all'edilizia scolastica, che si siano rese disponibili o che si rendano disponibili a seguito di definanziamenti; si tratta di somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, le quali sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti. Dopo aver rammentato che il termine ora prorogato al 31 dicembre 2019 era precedentemente fissato al 31 dicembre 2017 ed era stato già differito al 30 settembre 2018 dalla legge di bilancio per il 2018, sottolinea come, secondo la relazione illustrativa del Governo, la ragione della proroga risiede nelle lunghe tempistiche necessarie all'individuazione degli interventi da finanziare e alla riassegnazione dei fondi. Inoltre, nella Relazione governativa si rappre-

senta che le somme da recuperare, derivanti dai definanziamenti degli interventi finanziati dalle delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012, in parte dovranno essere recuperati dagli Enti ai quali è stato erogato il 45 per cento dell'importo totale del finanziamento in forma di anticipazione e, in parte, sono caduti in perenzione. Per queste ultime occorrerà avviare con il MEF la procedura di riassegnazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con destinazione al relativo programma.

Passa quindi a illustrare l'articolo 6, che al comma 1 proroga al 31 ottobre 2018 il termine entro il quale la commissione esaminatrice per il conferimento dell'Abilitazione scientifica nazionale (ASN) deve concludere la valutazione delle domande relative al V quadrimestre della tornata ASN 2016-2018. Tale proroga è dovuta al fatto che, con riferimento al predetto quadrimestre, è stato registrato il più alto numero complessivo di domande rilevato nell'ambito della tornata 2016-2018, mentre la sua urgenza è determinata anche dal fatto che le commissioni incaricate della valutazione dei candidati relativi al V quadrimestre scadranno nella quasi totalità il 30 ottobre 2018. Ove non fossero concluse le valutazioni entro la scadenza del termine, in assenza di proroga, si determinerebbero gravi conseguenze sulle procedure di abilitazione, con il rischio – sottolineato dal Governo nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione – di dover rinominare le commissioni dell'ASN, che avrebbero solo tre mesi di tempo per svolgere un lavoro che le precedenti commissioni dovevano concludere in quattro mesi, e di determinare disparità di trattamento tra candidati, con particolare riferimento ad alcuni settori concorsuali.

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) riferisce poi in merito all'articolo 6, comma 2, il quale in attesa dell'entrata in vigore del Regolamento sul reclutamento del personale docente AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), estende all'anno accademico 2018-2019 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 2-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM. A tal fine viene novellato l'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2013. La possibilità di attingere a quelle graduatorie, originariamente prevista solo per l'anno accademico 2013-2014, era già stata estesa con successivi interventi agli anni accademici successivi, fino a quello 2017/2018.

Il comma 3 dell'articolo 6 consente, in attesa della definizione delle nuove procedure introdotte dal decreto legislativo n. 64 del 2017, di utilizzare anche per il prossimo anno scolastico graduatorie in vigore nell'anno scolastico corrente, sia per ricoprire eventuali vuoti nel contingente del personale operante presso le scuole italiane all'estero, sia per far fronte a esigenze di servizio non programmate mediante assegnazione temporanea all'estero.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina per il 2018 del cosiddetto *Bonus* cultura: tenendo conto dei rilievi espressi dal Consiglio di Stato con il

parere 15 giugno 2018, n. 1546, si dispone con norma di rango primario l'estensione anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2018 dell'assegnazione della Carta elettronica per i giovani – c.d. *Card* cultura. Ricorda brevemente che la legge di bilancio 2018 ha rifinanziato l'iniziativa per il 2018 e per il 2019 con 290 milioni di euro annui, ma che il Consiglio di Stato, con il parere già ricordato ha ritenuto necessaria una fonte normativa primaria legittimante l'intervento in favore della platea dei nuovi beneficiari, in coerenza con la conferma dello stanziamento finanziario, cui provvede appunto l'articolo 7 del decreto legge n. 91.

Illustra infine l'articolo 10, che interviene sulle norme che regolano la realizzazione dell'Universiade di Napoli 2019 in quattro ambiti: proroga dal 30 aprile al 31 maggio 2019 il termine per la consegna delle opere previste nel piano degli interventi necessari al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade, che si svolgerà a Napoli dal 3 al 14 luglio 2019; individua nel Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 il Commissario straordinario per l'attuazione del piano degli interventi necessari allo svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto; stabilisce che per gli interventi da realizzare nel territorio del comune di Napoli, il Commissario debba procedere d'intesa con il sindaco della città; dispone in ordine alla composizione della cabina di coordinamento per l'attuazione del piano.

Interviene la senatrice IORI (*PD*) per chiedere di rinviare il seguito dell'esame, con la votazione del parere, ad altra seduta, da convocare possibilmente nella giornata successiva.

Il RELATORE chiede se non sia preferibile una sospensione anche ampia della seduta in corso, considerato che l'Assemblea ha terminato i propri lavori nella giornata odierna, per poi riprendere con l'eventuale votazione del parere oggi stesso.

Si uniscono alla richiesta avanzata dalla senatrice Iori la senatrice MALPEZZI (*PD*) e il senatore CANGINI (*FI-BP*).

Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi e del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, che non prevede sedute dell'Assemblea nella giornata successiva, propone di concludere l'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo, con la votazione del parere, in una seduta da convocare domani alle ore 15,30 o comunque al termine della seduta con la Commissione VII della Camera in cui si svolgeranno le comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Giancarlo Giorgetti, sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc' anzi, la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 1° agosto, alle ore 15,30 o comunque al termine della seduta delle Commissioni congiunte 7^a del Senato e VII della Camera dei deputati convocata per le ore 14, per proseguire e possibilmente concludere l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 717.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 31 luglio 2018

Plenaria

9^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice RICCIARDI (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE, constatato che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, che risulta approvato dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (n. 31)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore D'ARIENZO (PD), che si sofferma sulla rilevanza del tema sotteso all'atto, ovvero il potenziamento della navigazione interna: poiché il suo sviluppo costituirebbe un'occasione di crescita per diverse regioni italiane, auspica che, in altra sede, la Commissione possa soffermarsi sugli ostacoli che impediscono la piena navigabilità. Riconoscendo la scrupolosità dell'esame svolto in Commissione e del lavoro del relatore, che ringrazia per aver recepito alcune sollecitazioni del Partito Democratico, preannuncia il proprio voto favorevole.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere (pubblicato in allegato), che è approvato all'unanimità.

Il presidente COLTORTI (M5S), esprimendo soddisfazione per l'esito dell'esame, concorda sulla necessità di potenziare la navigazione interna, quale modalità di trasporto alternativo e sostenibile.

La seduta termina alle ore 9,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

valutate favorevolmente le disposizioni che riguardano direttamente la competenza della 8^a Commissione contenute nell'articolo 4, relativo alla proroga di termini in materia di infrastrutture, in particolare nei commi 2 e 3 e, in parte, nell'articolo 13;

preso atto che il differimento al 1° gennaio 2019 dell'applicazione delle disposizioni sulla obbligatorietà della patente per la conduzione delle unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi è motivato dalla necessità di consentire all'utenza interessata di conseguire la patente e di non incidere negativamente sull'esercizio delle attività delle imprese del settore;

rilevato che, come indicato nella Relazione illustrativa, dall'istruttoria condotta dal Governo con riferimento alla predetta disposizione non sono emersi profili di criticità in relazione alla sicurezza della navigazione,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento agli interventi in materia di prevenzione sismica, valuti la Commissione di merito, tenuto conto dell'estrema rilevanza delle attività di valutazione della vulnerabilità sismica e della delicatezza degli interessi da tutelare, l'opportunità di prorogare entro e non oltre il 31 dicembre 2018 il termine, attualmente fissato al 31 agosto 2018, entro il quale è necessario svolgere e completare le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici adibiti ad uso scolastico siti nell'area del sisma del Centro Italia;

si valuti la necessità di reperire le necessarie risorse finanziarie da destinare ad interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento agli interventi relativi agli edifici e alle opere pubbliche d'interesse strategico per finalità di protezione civile;

con riferimento al settore delle comunicazioni, valuti la Commissione di merito la necessità di introdurre una modifica dell'articolo 43, comma 12, del testo unico dei media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguano ricavi superiori all'8 per cento del Sistema In-

tegrato delle Comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengano una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 31

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE,

considerato che il provvedimento intende recepire nell'ordinamento italiano le norme europee che – al fine di innalzare i livelli di sicurezza nel settore del trasporto fluviale e, al contempo, evitare distorsioni della concorrenza tra i Paesi membri – hanno modificato la previgente disciplina relativa ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna fluviale e lacustre e alla gestione dei procedimenti amministrativi per il rilascio dei certificati di abilitazione alla navigazione;

sottolineato come, in passato, l'Italia si fosse avvalsa della facoltà, espressamente prevista dalle norme europee, di esentare dall'applicazione delle direttive le proprie navi, essendo queste destinate ad operare esclusivamente su idrovie non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile di altri Stati membri;

condiviso l'obiettivo, sotteso al recepimento della normativa europea già disposto con il decreto legislativo n. 22 del 2009, di favorire l'acquisizione da parte della cantieristica italiana delle conoscenze tecniche utili per poter operare in Europa, nonché di adeguare gli *standard* di sicurezza ai più avanzati parametri adottati a livello europeo;

preso atto dell'intenzione di incrementare, in coerenza con gli obiettivi europei, il trasporto fluviale, ancora molto limitato nel nostro Paese, anche al fine di ridurre il trasporto su rotaie o su strada;

valutate positivamente le principali novità contenute nello schema in esame, tra le quali figurano l'introduzione di una procedura per il rilascio del nuovo Certificato unico europeo della navigazione interna, l'aggiornamento di una serie di regole costruttive, la previsione di una Banca europea degli scafi e di un numero unico di identificazione delle navi, la definizione più precisa dei poteri di controllo delle autorità pubbliche nonché delle condotte che integrano fattispecie d'illecito, amministrativo o penale;

evidenziata la possibilità, in linea con le disposizioni europee, di definire norme che tengano conto delle caratteristiche delle vie navigabili interne nazionali e delle attività esercitate;

considerate le nuove funzioni attribuite dal provvedimento agli Uffici della Motorizzazione civile;

preso atto delle precisazioni fornite dal Governo circa l'estensione della rete di navigazione italiana;

segnalata l'opportunità di valutare l'incremento della capacità operativa della banchina fluviale di Torretta nel Comune di Legnago (VR), al fine di favorire il trasferimento delle merci dalla gomma all'acqua e sfruttare appieno le potenzialità del Fissero-Tartaro-Canalbianco, nonché di rendere navigabile il fiume Mincio, nel tratto tra Peschiera del Garda e Mantova;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. al fine di evitare che l'adeguamento ai nuovi criteri costruttivi definiti in sede europea comporti il rischio di irregolarità nei servizi di trasporto e navigazione sulle vie navigabili interne o determini oneri eccessivi a carico degli armatori e del settore in generale, appare necessario modificare l'articolo 2, commi 1 e 2, lettere da *a*) a *c*), per limitare il campo di applicazione della normativa introdotta alle sole navi di nuova costruzione, come segue:

«1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unità navali nuove, nelle principali vie d'acqua interne indicate nell'allegato I:

- a*) *identica*;
- b*) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
- c*) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali di cui alle lettere *a*) e *b*) o dei galleggianti speciali;
- d*) navi da passeggeri, ad esclusione delle unità considerate al successivo comma 2, lettera *a*);
- e*) *identica*.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali:

- a*) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione che sia mantenuto il livello di sicurezza e che le unità siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall'autorità competente;
- b*) *identica*;
- c*) unità navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori»;

2. compatibilmente con la possibilità di derogare alle prescrizioni europee, date le caratteristiche della rete interna italiana di vie navigabili, si ritiene necessario, all'articolo 2, comma 2, lettere *d*) ed *e*), sostituire le parole: «entrano temporaneamente» con le seguenti: «in navigazione», con l'effetto di consentire la navigazione nelle acque interne di navi della navigazione marittima e di unità da diporto;

3. dovrà, inoltre, essere modificato anche l'allegato IV, previsto dall'articolo 3, comma 1, laddove consente che le navi abbiano requisiti tecnici ridotti quando navigano in zona 4, al fine di non consentire ai traghetti esistenti di ridurre i mezzi di salvataggio;

4. all'articolo 3 dovrà essere aggiunta la seguente definizione: ««unità nuove»: unità la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018»;

5. l'articolo 5 comma 1 dovrà opportunamente essere modificato in modo da ribadire l'applicazione del decreto legislativo alle sole unità di nuova costruzione;

6. occorre prevedere che la visita addizionale sia effettuata allorché il sinistro marittimo possa compromettere la sicurezza dell'unità navale, e non in ogni caso. Pertanto, l'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 6, lettera *a*) dovrà essere sostituita dalla seguente: «*a*) ogni volta che si verifica un sinistro o si manifesta un difetto che possa compromettere, a giudizio dell'autorità competente, la sicurezza dell'unità navale, l'efficienza o l'integrità dei mezzi di salvataggio o di altri apparati della stessa»;

7. è necessario elencare le vie navigabili, oppure, in via subordinata, modificare il testo dell'allegato I dello schema di decreto come segue: «Si considerano incluse nella zona 4 le principali vie d'acqua navigabili conformemente al diritto nazionale»;

8. il trasporto di merci pericolose non risulta essere regolato, sebbene dalle audizioni svolte sia emerso che, in particolare, il quantitativo di GPL che risale il Po sino alla città di Ferrara non sia irrilevante. Appare, quindi, necessario che il Governo adotti con propri provvedimenti le misure tecniche opportune, in analogia con il trasporto marittimo di tali sostanze.

e con le seguenti osservazioni:

a. sarebbe opportuno valutare con attenzione l'adeguatezza delle risorse disponibili in relazione alla compatibilità delle attuali dotazioni organiche degli Uffici della motorizzazione civile rispetto all'attribuzione di nuove competenze, potenziando gli Uffici specificatamente interessati con le opportune riallocazioni di risorse umane e materiali, atte a favorire l'espletamento delle funzioni di controllo ed ispettive assegnate, lasciando invariato l'organico complessivo della Motorizzazione civile, in coerenza con la clausola d'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 24 dello schema di decreto;

b. al fine di evitare incertezze interpretative o duplicazioni di procedure, sembra necessario il coordinamento delle funzioni attribuite alla Motorizzazione civile in relazione al rilascio del nuovo certificato europeo, rispetto a quelle già esercitate, in base alla legislazione vigente, dagli Ispettorati di porto con riferimento alla licenza e al certificato di navigazione, chiarendo al contempo se il certificato comunitario sostituisca la licenza e il certificato di navigazione rilasciato dagli Ispettorati di porto;

c. sarebbe opportuno che all'articolo 19 comma 1 fossero indicativamente previsti i termini temporali entro i quali gli organismi di classificazione possano svolgere i compiti di controllo di competenza;

d. occorrerebbe infine chiarire, con riferimento all'articolo 22, commi 4 e 5, la formulazione delle disposizioni in materia di sanzioni, garantendo il rispetto del principio di proporzionalità.

Plenaria**10^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente COLTORTI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il ministro TONINELLI riferisce sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, in cui intervengono il senatore SCHIFANI (*FI-BP*), il senatore MARGIOTTA (*PD*) e il presidente COLTORTI, la Commissione conviene sull'opportunità di organizzare il dibattito riservando 15 minuti a ogni Gruppo.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori MARGIOTTA (*PD*), D'ARIENZO (*PD*), ASTORRE (*PD*), SCHIFANI (*FI-BP*), MALLEGNI (*FI-BP*), NENCINI (*Misto-PSI*), RUSPANDINI (*FdI*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), Simona PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), Sabrina RICCIARDI (*M5S*), Gabriella DI GIROLAMO (*M5S*), SANTILLO (*M5S*) e COLTORTI (*M5S*).

Il ministro TONINELLI replica agli interventi.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per giovedì 2 agosto, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

Resta invece confermata la seduta di domani, alle ore 14, per le comunicazioni del ministro Di Maio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 31 luglio 2018

Plenaria**6^a Seduta***Presidenza del Presidente*
VALLARDI*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA***(717) Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE introduce il provvedimento in titolo, cedendo la parola al relatore per l'illustrazione.

Il relatore MOLLAME (M5S) illustra il disegno di legge in esame, rilevando che si tratta della conversione del decreto-legge n. 91 del 2018, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, sul quale la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere parere alla Commissione affari costituzionali.

Fa presente che il provvedimento, che si compone di 12 articoli, interviene in vari settori. Le disposizioni di competenza della Commissione 9^a si ritrovano nell'articolo 8, che contiene una serie di proroghe e di modifiche di norme transitorie in materia di salute umana e di sanità veterinaria. In particolare, segnala i commi 1 e 2, riguardanti le ricette dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati.

Tali disposizioni prorogano dal 1° settembre 2018 al 1° dicembre 2018 la decorrenza dell'obbligo di redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni, ove necessarie, dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati (che sono prodotti a partire da premiscele medicate autorizzate). Ricorda che l'obbligo della ricetta elettronica e la contestuale cessazione della possibilità di ricetta cartacea sono stati introdotti con l'articolo 3 della legge n. 167 del 2017 («legge europea 2017»), che ha mo-

dificato il decreto legislativo n. 193 del 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2004/28/CE recante il codice comunitario dei medicinali veterinari.

In particolare, la legge europea 2017 ha istituito la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, prevedendo, a tal fine, la prescrizione medico-veterinaria elettronica e imponendo ai soggetti che trattano tali prodotti (produttori, depositari, grossisti, farmacie, parafarmacie, titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio, medici veterinari) di inserire nella banca dati centrale istituita presso l'AIFA: in primo luogo, le informazioni relative all'inizio dell'attività di vendita, ad ogni sua variazione intervenuta successivamente e alla sua cessazione, nonché all'identità dell'acquirente della medesima attività; in secondo luogo, i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari. La definizione del modello di ricetta elettronica e delle modalità di inserimento dei suddetti dati è demandata a un decreto del Ministero della salute, fermo restando l'obbligo, a decorrere dal 1° settembre 2018, di redigere le prescrizioni dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati esclusivamente su ricetta elettronica.

Evidenzia che la relazione illustrativa del disegno di legge in esame precisa che la proroga del suddetto termine si rende necessaria perché il citato decreto del Ministro della salute non è stato ancora emanato, avendo richiesto preliminarmente un'istruttoria complessa e un'attività di informazione e formazione degli operatori degli enti territoriali e delle categorie coinvolti, e dovendo inoltre essere sottoposto al parere della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Il PRESIDENTE osserva che il provvedimento, per i profili di competenza della Commissione, non sembra presentare particolari problemi. Pertanto, ove la Commissione convenga, si potrebbe procedere rapidamente alla votazione del parere. Cede quindi la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TARICCO (PD) segnala preliminarmente l'opportunità di rinviare il voto sul parere alla successiva seduta, per consentire la conclusione del dibattito nella Commissione affari costituzionali, qualora dovessero emergere ulteriori questioni.

Nel merito del provvedimento, dichiara di comprendere la *ratio* della proroga riguardante l'introduzione della ricetta elettronica per le prescrizioni veterinarie. Ricorda tuttavia che la ricetta elettronica fu introdotta alla fine della scorsa legislatura per garantire la tracciabilità dei farmaci veterinari e dei mangimi medicati e quindi il contrasto all'abuso di tali prodotti sugli animali (soprattutto degli antibiotici), a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della salute umana e anche per evitare l'apertura di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

Auspica pertanto che, dopo questa proroga, la ricetta elettronica possa essere finalmente attuata in via definitiva.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) condivide le osservazioni del collega Taricco. Segnala tuttavia che, mancando ancora il decreto ministeriale che deve dettare le modalità applicative, la ricetta elettronica non può, nei fatti, ancora essere introdotta.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) concorda pienamente con i colleghi sull'importanza di una rapida introduzione della ricetta elettronica per le prescrizioni veterinarie. Purtroppo tale giusta istanza si è scontrata in questi mesi, oltre che con i ritardi del Ministero, anche con quelli delle Regioni, che non hanno tutte predisposto gli adempimenti di loro competenza. A ciò si aggiunge poi una certa resistenza di alcuni medici veterinari che preferirebbero continuare a utilizzare la ricetta in formato cartaceo.

È tuttavia indispensabile garantire la tracciabilità dei farmaci veterinari, per arrivare ad allevamenti di animali «*antibiotic free*», che possa servire sia per implementare un sistema di certificazione della qualità degli allevamenti, sia soprattutto per la tutela della salute umana.

Auspica quindi che la proroga del termine per l'introduzione della ricetta elettronica al 1° dicembre 2018 sia sufficiente.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta dei colleghi, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una successiva seduta, da convocare eventualmente domani in relazione all'andamento dei lavori parlamentari.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 31 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
GIROTTO

indi del Vice Presidente
RIPAMONTI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFCOMMERCIO NELL'AMBITO DELL'ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 183 DEFINITIVO E N. COM(2018) 185 DEFINITIVO

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LANZI (M5S) illustra il disegno di legge, con riferimento alle parti di competenza della 10^a Commissione, segnalando in particolare

gli articoli 4, limitatamente al comma 3, 11 e 12. Quanto all'articolo 4, il comma 3 differisce al 1° gennaio 2019 l'applicazione dell'obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 centimetri cubici a iniezione a due tempi. L'articolo 11 modifica alcuni termini relativi ai processi di riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo (BCC) avviati, rispettivamente con il decreto-legge n. 3 del 2015 e con il decreto-legge n. 18 del 2016. In primo luogo, è stabilito il termine del 31 ottobre 2018 per adeguare l'attivo delle banche popolari alla soglia di 8 miliardi di euro o per deliberare la trasformazione in società per azioni. Con riguardo alle BCC sono invece aumentati da 90 a 150 i giorni per la stipula del contratto di coesione e per l'adesione al gruppo bancario cooperativo. La quota del capitale della capogruppo detenuta dalle BCC aderenti è fissata almeno al 60 per cento e i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo sono almeno la metà più due. È inoltre specificato il carattere localistico delle BCC tra i parametri da rispettare nel contratto di coesione, disciplinato il processo di consultazione sulle strategie del gruppo, nonché il grado di autonomia delle singole BCC in relazione alla relativa classe di rischio. Infine, l'articolo 12 reca un rifinanziamento del Fondo – istituito presso il Mediocredito centrale – per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito stesso concedono per attività di sostegno all'export. Il rifinanziamento opera nella misura di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 ed è finalizzato a consentire la prosecuzione delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con le risorse derivanti dal riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Al fine di rendere il parere in tempo utile, invita i commissari a trasmettere le eventuali proposte di osservazioni nei tempi più brevi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RIPAMONTI comunica che, in data 24 luglio, è stato assegnato alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'atto n. 40 «Affare assegnato sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea». Poiché i temi che saranno affrontati nello svolgimento di detto affare presentano profili attinenti alle competenze della 10^a Commissione, ritiene opportuno che la Commissione sia coinvolta nell'esame dell'atto in questione. A questo riguardo, propone di chiedere al Presidente del Senato di assegnare l'atto

n. 40 alla Commissione industria in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il presidente RIPAMONTI comunica infine che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 87 del 2018 recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», non appena trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE ricorda che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di giovedì 26 luglio e di questa mattina, si sono svolte audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea nn. COM(2018) 183 definitivo e COM(2018) 185 definitivo, in materia di protezione dei consumatori. Nel corso di tali audizioni, sono stati depositati documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nell'ambito dell'esame di tali atti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA (INVITALIA) SULLA SITUAZIONE DELLE IMPRESE NELLE AREE DI CRISI COMPLESSA

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 31 luglio 2018

Plenaria

18^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente di ASTRIL, professor Sebastiano Fadda.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione radiofonica e sul canale satellitare, sulla *web-TV* canale 2 e su *YouTube* canale 2 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e all'estero: audizione del Presidente di ASTRIL

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

La PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi, in rappresentanza di ASTRIL, il presidente professor Sebastiano FADDA.

La PRESIDENTE ringrazia il professor Fadda per l'ampia relazione. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte quindi che eventuali quesiti potranno essere trasmessi al professore, che potrà darvi risposta in forma scritta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

19^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

CATALFO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per AISO la presidente Concetta Galante e per ASSOCONSULT il dottor Giovanni Benedetto, direttore generale.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione radiofonica e sul canale satellitare, sulla *web-TV* canale 2 e su *YouTube* canale 2 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e all'estero: audizione di rappresentanti di AISO e ASSOCONSULT**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella odierna seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE avverte che i rappresentanti di RETELAVORO, la cui audizione era prevista oggi, hanno comunicato di essere impossibilitati a partecipare ai lavori della Commissione. Introduce quindi i temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono in rappresentanza di AISO la dottoressa GALANTE, presidente, e, in rappresentanza di ASSOCONSULT, il direttore generale dottor BENEDETTO.

Prendono quindi la parola per porre quesiti e formulare considerazioni i senatori NANNICINI (*PD*), FLORIS (*FI-BP*) e ROMAGNOLI (*M5S*), la senatrice MATRISCIANO (*M5S*) e la presidente CATALFO.

La dottoressa GALANTE e il dottor BENEDETTO danno risposta agli interrogativi e alle richieste di chiarimento.

La PRESIDENTE dichiara infine conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***(717) Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere alla 1^a Commissione. Parere non ostativo)

Il relatore AUDDINO (*M5S*) segnala che la competenza della Commissione si radica nell'articolo 5, che modifica i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione da parte dell'INPS della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprime la previsione che la modalità precompilata sia l'unica possibile. Inoltre, differisce dal 2018 al 2019 il termine per le modalità di precompilazione e posticipa – dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2019 – la decorrenza del principio secondo cui una DSU presentata è valida fino al 31 agosto dell'anno successivo. Propone infine di esprimere un parere non ostativo (testo allegato al resoconto).

Il senatore PATRIARCA (*PD*) conferma l'opportunità del differimento dei termini recati dall'articolo 5 del decreto-legge in conversione.

Nessun altro chiedendo la parola, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) preannuncia voto favorevole con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione. In punto di metodo, stigmatizza tuttavia l'adozione di provvedimenti *omnibus* finalizzati a prorogare una massa di disposizioni legislative; già nella scorsa legislatura ha avuto più volte occasione di affermare tale convincimento, e a maggior ragione si sarebbe atteso un atteggiamento diverso da parte dell'attuale maggioranza «del cambiamento». Ribadisce inoltre la critica – già avanzata nelle precedenti sedute – nei confronti delle ripetute assenze del rappresentante del Governo, che si sottrae sistematicamente alla dialettica con la Commissione.

Il senatore LAUS (*PD*) condivide le considerazioni del senatore Laforgia con riferimento specifico all'articolo 5, effettivamente connotato da necessità di proroga. Ritiene tuttavia che ci sarebbe stato spazio temporale sufficiente ad evitare il ricorso a dilazioni così massicce di termini legislativi, a maggior ragione considerata la matrice di cambiamento rivendicata dall'Esecutivo in carica.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) sottolinea la costante contrarietà della sua parte a legislazioni che procedano per proroghe successive. Pur considerando necessario il differimento dei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge in conversione, preannuncia pertanto il voto di astensione del suo Gruppo, come forma di dissenso sul metodo.

La presidente CATALFO, in replica al senatore Laforgia, sottolinea che la presenza del rappresentante del Governo non è richiesta per l'esame in sede consultiva del disegno di legge. Assicura tuttavia che si farà portatrice di tale istanza presso l'Esecutivo.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti la proposta di parere non ostativo testé illustrata dal relatore.

La Commissione a maggioranza approva.

(536) Laura BOTTICI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*) osserva che il provvedimento riprende il contenuto del disegno di legge n. 2093, approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura. Dopo aver ricordato i fatti che hanno inte-

ressato la cooperativa agricola «Il Forteto», si sofferma sul testo, che istituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti verificatisi presso la comunità, con il compito di esaminare la gestione della stessa dalla sua istituzione sino ad oggi. La Commissione, a composizione bicamerale, avrà facoltà di acquisire atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso. In conclusione, considerata la rilevanza della vicenda sotto il profilo giudiziario e la sua estrema delicatezza, propone di esprimere un parere di nulla osta alla Commissione giustizia.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) sottolinea di aver partecipato nella scorsa legislatura all'esame in Assemblea del disegno di legge n. 2093. Giudica vergognosa la vicenda ed inaudito il comportamento degli «educatori» della Comunità nei confronti dei minori ivi ospitati. Era sua opinione che il problema fosse stato già risolto, con adeguate condanne dei responsabili; esprime dunque stupore nell'apprendere che la vicenda ha ancora necessità di essere approfondita, anche in sede giudiziaria. Appoggia conclusivamente la proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente CATALFO mette quindi ai voti la proposta di parere non ostativo della relatrice, che risulta approvata all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) chiede l'acquisizione di memorie ed elementi di documentazione depositati presso le Commissioni di merito, che potranno essere di grande ausilio nella stesura delle osservazioni di competenza.

La presidente CATALFO assicura che si procederà in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) sottolinea l'opportunità di tener conto di ogni elemento di approfondimento che verrà trasmesso alla Commissione di merito da parte dei rappresentanti delle categorie interessate.

La relatrice NOCERINO (*M5S*) si associa a tale richiesta.

La presidente CATALFO assicura che ogni elemento utile ai fini dell'espressione delle osservazioni verrà posto a disposizione dei Commissari. Segnala altresì la necessità di tener conto dei tempi di scadenza delle osservazioni da trasmettere alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La presidente CATALFO avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, la seduta antimeridiana di domani, convocata per le ore 8,30, avrà inizio alle ore 11.

Prende atto la Commissione

La seduta termina alle ore 16,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717**

L'11^a Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,
premessò che:

con l'articolo 5 del decreto-legge in esame si modificano i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e si sopprime la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l'unica possibile;

in particolare, la novella di cui al comma 1, lettera *a*), differisce la decorrenza della suddetta modalità di precompilazione dal 2018 al 2019. Si osserva che il differimento è inteso a consentire gli interventi tecnici per una più semplice accessibilità per i cittadini e per il soddisfacimento delle esigenze di tutela della *privacy*. Resta fermo che la data specifica di decorrenza della modalità precompilata è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (lettera *b*) del comma 1);

la successiva lettera *c*) sopprime la norma che prevedeva nella fase a regime (decorrente dal 1° settembre 2018) il ricorso esclusivo alla modalità precompilata. Inoltre, si differisce dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza del principio secondo cui una DSU presentata è valida fino al 31 agosto dell'anno successivo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 31 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 8,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

3^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Nella parte iniziale di questa settimana i lavori saranno dedicati, in prevalenza, all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge proroghe (Atto Senato n. 717): il provvedimento in questione è stato assegnato alla Commissione in sede consultiva e il parere dovrà essere espresso in tempi rapidi, in quanto la 1^a Commissione – che procede in sede referente – ha già avviato il proprio esame ed ha fissato alle ore 16 odierne il termine per la presentazione di emendamenti. Pertanto: nella

presente seduta sarà svolta la relazione illustrativa e si darà avvio alla discussione generale; nella seduta pomeridiana odierna si concluderà la discussione generale; nella seduta antimeridiana di domani vi saranno la replica, l'illustrazione della proposta di parere e la votazione, preceduta dalle eventuali dichiarazioni di voto.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge dignità – che potrebbe essere assegnato alla Commissione in sede consultiva, contenendo alcune disposizioni in materia di azzardopatìa – sarà in caso di deferimento subito posto all'ordine del giorno. Peraltro, considerati i tempi dell'*iter* alla Camera e la calendarizzazione del provvedimento in Aula sin dall'inizio della prossima settimana, occorrerà svolgere l'esame in sede consultiva in tempi molto stretti, convocando se del caso ulteriori sedute, anche nella giornata di venerdì 3 agosto.

Resta fermo il già programmato svolgimento del seguito dell'audizione congiunta del Ministro della salute sulle linee programmatiche del suo Dicastero, nella seduta antimeridiana di giovedì 2 agosto.

Quanto alla prossima settimana, i relativi lavori saranno dedicati, in primo luogo, allo svolgimento di audizioni informative sull'atto dell'Unione europea inerente alla digitalizzazione della sanità (COM (2018) 233 definitivo). Potrà inoltre essere svolta una seduta di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CASTELLONE (*M5S*) introduce l'esame del provvedimento in titolo, illustrando le disposizioni del decreto-legge in conversione che attengono a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 3, composto di un solo comma, prevede la proroga, al 31 agosto 2019, del termine per la denuncia del possesso – da parte dei proprietari – di animali da compagnia a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.

In proposito, la relatrice ricorda che il predetto decreto legislativo n. 230 del 2017 ha adeguato la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1143 del 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive: le specie invasive di cui si tratta – secondo la norma in commento – devono essere state iscritte nell'apposito elenco dell'Unione europea alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo (ossia al 14 febbraio 2018). Tra le finalità del citato regolamento (UE) n. 1143 del 2014 vi è quella di ridurre

al minimo o mitigare l'impatto che le specie esotiche in questione possono avere per la salute umana.

La denuncia, che permette di essere autorizzati a detenere tali animali sino alla fine della loro vita naturale, deve essere presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite – come riportato sul sito internet del dicastero – apposito modulo da compilare e inviare (insieme a una copia del documento di identità) per mezzo di posta elettronica certificata, o raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure fax.

Per «specie esotiche invasive» – in via generale – si intendono le specie di animali (e di piante) originarie di altre regioni geografiche introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia per l'ambiente nel quale vengono a trovarsi. Questo fenomeno – afferma la relazione illustrativa al provvedimento in esame – «rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo».

La denuncia va effettuata: entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (e cioè dal 14 febbraio 2018) in caso di detenzione di uno o più esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4 del citato regolamento (UE) n. 1143/2014 (l'elenco iniziale è stato adottato con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 ed è stato aggiornato con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 luglio 2017); in caso di aggiornamento dei suddetti elenchi ad opera della Commissione europea, entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento; entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 230 del 2017 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (tale elenco, da adottarsi con decreto ministeriale, non è ancora stato predisposto e quindi – come chiarisce la relazione illustrativa – a questa ipotesi non si applica la proroga al 31 agosto 2019 e il relativo termine per l'eventuale denuncia rimane quello originario di 180 giorni dalla pubblicazione del relativo – e ancora da adottare – decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).

Tornando all'analisi della disposizione in esame, la relatrice evidenzia che il termine che si proroga al 31 agosto 2019 è esclusivamente quello di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè dal 14 febbraio 2018).

La proroga in questione – rileva la relatrice, sulla base della relazione d'accompagnamento del disegno di legge – si rende necessaria per applicare al meglio e con efficacia il citato regolamento (UE) n. 1143/2014 e il suddetto decreto legislativo n. 230 del 2017: sia il regolamento che il decreto, infatti, hanno l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità dall'introduzione di specie esotiche in grado di insediarsi nell'ecosistema, a danno delle specie vegetali ed animali già presenti. In particolare la disposizione

di cui all'articolo 31 del suddetto regolamento (che reca le disposizioni transitorie per proprietari di animali da compagnia tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie esotiche invasive) e all'articolo 27 del decreto legislativo (che adegua la normativa italiana al predetto articolo 31 del regolamento unionale) riguarda essenzialmente i proprietari di animali, come, ad esempio, la *Trachemys scripta* (cd. tartaruga palustre) che sono detenuti in casa in condizioni di sicurezza per l'ambiente e che non rappresentano un pericolo per l'ecosistema, ammesso che la detenzione rimanga in capo ai proprietari e non siano rilasciati nell'ambiente. Occorre, inoltre, sottolineare che la conoscenza delle nuove disposizioni normative non sembra ancora ben diffusa tra i proprietari degli animali da compagnia (a fronte di un elevato numero presunto di esemplari detenuti, il Ministero ha ricevuto un basso numero di denunce) e che non sono ancora stati realizzate o individuate le strutture (pubbliche o private) alle quali gli esemplari possono essere consegnati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 27. Pertanto, stante la sanzione prevista all'articolo 25, comma 4, lettera *d*), del decreto legislativo n. 230 del 2017 (che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 sino a 20.000 euro nel caso di omessa denuncia) è necessario incentivare la detenzione consapevole degli animali da compagnia, che rappresenta una modalità efficiente di applicare la normativa unionale e nazionale, consentendo di prevenire abbandoni in natura e di salvaguardare la biodiversità. Di conseguenza, con la norma all'esame ci si prefigge di consentire ai proprietari di animali da compagnia di denunciare la detenzione degli esemplari sino al 31 agosto 2019 (al fine di detenerli legalmente). La norma risulta necessaria in quanto il numero di denunce circa il possesso di esemplari di specie esotiche invasive, fino ad oggi pervenute, ammonta a circa 1.000, a fronte di una stima di esemplari valutata fino a 100.000 unità, ragion per cui si propone la proroga del termine di presentazione delle denunce; inoltre, la proposta in esame riveste carattere di urgenza in quanto il termine ultimo per le denunce al Ministero scadrà il 13 agosto p.v.».

La disposizione in esame – rileva conclusivamente la relatrice, sulla scorta di quanto riportato sia dalla relazione illustrativa sia da quella tecnica – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né nuove attività a carico delle amministrazioni interessate o l'aggravamento di attività già svolte a legislazione vigente.

L'articolo 8 reca un complesso di proroghe (e di modifiche di norme transitorie) in materia di salute umana e di sanità veterinaria.

I commi 1 e 2 prorogano dal 1° settembre 2018 al 1° dicembre 2018 la decorrenza dell'obbligo di redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni, ove necessarie, dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati (i quali sono prodotti a partire da premiscele medicate autorizzate).

La relatrice ricorda, al riguardo, che l'obbligo in esame e la contestuale cessazione della possibilità di ricetta cartacea sono stati previsti, con la decorrenza suddetta, dalle novelle di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167 («legge europea 2017»). La relazione illustra-

tiva governativa dell'originario disegno di legge europea 2017 osservava che «il sistema informatizzato di registrazione dei dati relativi alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione dei medicinali veterinari» agevola il conseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica, posti dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, «recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari», e, in particolare, attua in maniera efficace l'obbligo di registrazione, previsto dalla medesima direttiva. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che la proroga in esame è dovuta alla circostanza che è ancora in corso di emanazione il decreto del Ministro della salute relativo al modello di ricetta elettronica, in quanto è stato necessario, in via preliminare rispetto all'emanazione di tale decreto, lo svolgimento di un'istruttoria complessa e di un'attività di informazione e formazione degli operatori degli enti territoriali e delle categorie coinvolti.

La relatrice ricorda, altresì, che la normativa demanda al suddetto decreto ministeriale di definire le modalità in base alle quali i produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari ed i medici veterinari debbano inserire nella banca dati centrale (istituita presso l'AIFA): le informazioni relative all'inizio dell'attività di vendita, ad ogni sua variazione intervenuta successivamente e alla sua cessazione, nonché all'identità dell'acquirente della medesima attività; i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.

Il comma 3 modifica la disciplina di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Tale quota è relativa alle regioni che abbiano istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo e per quelle che introducano misure idonee a garantire la piena applicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

La modifica in esame proroga per il 2018 una disposizione transitoria già prevista per gli anni 2012-2017, relativa ai criteri per il riparto della quota premiale.

La norma transitoria, oggetto della proroga in esame, prevede che, in attesa del decreto ministeriale contemplato dalla disciplina a regime, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisca il riparto della quota premiale, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio, indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

La relatrice ricorda, in proposito, che la misura percentuale della quota premiale è pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Per l'anno 2018, tale aliquota, come indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge

di conversione del presente decreto, corrisponde ad un importo di 283.510.328 euro.

La lettera *a*) del comma 4 modifica il termine temporale di una deroga transitoria per la regione Sardegna, relativa alla spesa sanitaria e posta con riferimento al «carattere sperimentale dell'investimento straniero» da realizzarsi per l'ospedale ex San Raffaele di Olbia (struttura in passato mai ultimata). La deroga, prevista finora con riguardo al triennio 2015-2017, viene adesso invece posta con riferimento al periodo 2018-2020, anche in considerazione della circostanza che la struttura ospedaliera in oggetto – denominata Mater Olbia e che dovrebbe essere gestita, in base ad un accordo del luglio 2017, dalla *Qatar Foundation Endowment* e dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – non è entrata ancora in funzione. In relazione a tale modifica, la successiva lettera *b*) riferisce al medesimo periodo 2018-2020 la norma – inerente finora al periodo 2015-2017 – secondo cui la regione Sardegna e il Ministero della salute devono assicurare un monitoraggio sull'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie della struttura in oggetto e sulla loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché sulla mobilità sanitaria verso altre regioni.

In particolare, secondo la norma di deroga oggetto della modifica di cui alla lettera *a*), la regione Sardegna, nel periodo di tempo ivi considerato, può incrementare, nella misura di 6 punti percentuali, il limite vigente della spesa per la remunerazione – da parte del Servizio sanitario regionale – delle prestazioni sanitarie rese da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.

La relatrice ricorda, in proposito, che il limite annuo (ai sensi dell'articolo 15, comma 14, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni) è pari, per gli anni 2014 e seguenti, alla spesa registrata a consuntivo per il 2011, ridotta di 2 punti percentuali; peraltro, per la regione Sardegna, secondo la normativa già vigente, l'obiettivo finanziario sotteso a tale limite può essere conseguito, in alternativa, in altre aree della spesa sanitaria (facoltà ammessa «al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013»). Agli oneri finanziari derivanti dalla presente deroga di sei punti percentuali la regione Sardegna fa fronte annualmente all'interno del proprio bilancio, ai sensi del principio di cui all'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale, dall'anno 2007, la regione in esame provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

L'intervento di modifica temporale di cui al presente comma 4 – precisa la relatrice – non riguarda un'altra deroga in materia di spesa sanitaria, già posta con riferimento alla struttura in oggetto per il triennio 2015-2017. Quest'ultima deroga escludeva, per il periodo suddetto, i posti letto accreditati nella struttura sanitaria, ai fini del rispetto del parametro massimo di 3,7 posti letto ospedalieri (accreditati nelle strutture sanitarie, pub-

bliche o private, ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale) per mille abitanti.

In ogni caso, in base alla medesima norma di deroga, la regione deve assicurare, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera, il quale garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il suddetto parametro sia rispettato anche al lordo dei posti letto in questione.

In conclusione, sotto il profilo della formulazione letterale, la relatrice rileva che nel testo oggetto della modifica temporale di cui alla lettera *a*) del presente comma 4 continua ad essere presente la locuzione «nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera», provvedimento per il quale, come detto, si prevede invece la decorrenza già dall'anno in corso.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) dà atto alla relatrice della dettagliata illustrazione svolta e osserva che le proroghe in esame appaiono, per quanto di competenza della Commissione, nel complesso condivisibili. Auspica che nell'ambito del parere, in relazione all'articolo 3, sia posta in risalto l'importanza delle attività di prevenzione dei rischi connessi alla diffusione di piante esotiche, anche alla luce di recenti studi che hanno ipotizzato che all'origine della *Xylella fastidiosa* (il batterio che sta mettendo in serio pericolo gli ulivi in Salento) vi sia l'importazione di piante del caffè.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione svolta nella giornata del 18 luglio 2018, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sulle problematiche del settore sanitario, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione; inoltre, nel corso dell'audizione svolta nella giornata del 24 luglio 2018, nell'ambito dell'esame dell'atto comunitario COM (2018) 233 definitivo (trasformazione digitale della sanità), in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

4^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Riprende la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) osserva anzitutto che le forze politiche che formano l'attuale maggioranza hanno fatto propri metodi che in passato hanno duramente criticato – specie il Movimento 5 stelle –, come il ricorso allo strumento del decreto-legge per disporre proroghe di termini.

In relazione alla proroga disposta dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, in materia di ricetta elettronica per le prescrizioni di medicinali veterinari e mangimi medicati, ricorda che il sistema informatizzato di registrazione dei dati relativi alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione dei medicinali veterinari è volto ad agevolare il conseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica posti dal codice comunitario relativo ai medicinali veterinari. Pur prendendo atto delle ragioni addotte a giustificazione della proroga dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, formula l'auspicio che la normativa in questione entri quanto prima a regime.

Si associa, quanto alla proroga disposta dall'articolo 3, alle considerazioni già svolte dalla senatrice Binetti circa l'importanza delle attività di prevenzione dei rischi connessi alle specie esotiche invasive.

In conclusione, rileva che il provvedimento in esame non risolve alcuno dei problemi inveterati del sistema sanitario e presenta anche un

forte rischio di illegittimità costituzionale, in relazione alla disomogeneità dell'articolato.

Il senatore FARAONE (*PD*) si duole dell'assenza di un rappresentante del Governo, sottolineando la necessità di ottenere chiarimenti sulla *ratio* e sulle prospettive delle singole misure di proroga. In particolare, ravvisa l'opportunità di delucidazioni sulle disposizioni concernenti la ricetta elettronica nel settore veterinario e su quelle relative all'ospedale di Olbia in Sardegna, paventando di dover tornare nel corso dei prossimi mesi ad esaminare ulteriori provvedimenti di differimento relativi a tali materie.

Osserva che il ricorso allo strumento della proroga è stato spesso stigmatizzato dal Movimento 5 stelle nel corso della passata legislatura, con toni talora aspri.

Soggiunge che, tra le tante misure di proroga adottate dal Governo, manca l'unica davvero necessaria e urgente: quella relativa al termine per l'attuazione della legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, per la quale annuncia un'iniziativa *ad hoc* da parte del Gruppo PD.

In conclusione, formula l'auspicio che nella seduta di domani, prima della conclusione dell'esame del provvedimento, un rappresentante del Governo fornisca i richiesti chiarimenti.

Il PRESIDENTE assicura che rappresenterà l'istanza del senatore Faraone al Governo.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), dopo aver fatto proprie le considerazioni e gli auspici del senatore Faraone, esprime stupore per la proroga relativa al sistema di redazione elettronica delle prescrizioni veterinarie: essendo stata relatrice sulla legge europea 2017, è consapevole dell'importanza della ricetta elettronica ai fini della tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, anche nell'ottica del contrasto dei fenomeni di antibiotico-resistenza, e pertanto sperava che il Governo si fosse adoperato per assicurare l'entrata a regime del nuovo sistema senza ulteriori dilazioni. Reputa necessario che siano fornite alla Commissione delucidazioni sullo stato dell'arte, temendo che quella in discorso possa non essere l'ultima proroga in materia.

La senatrice STABILE (*FI-BP*), nel dichiararsi a sua volta colpita dalla mancanza di discontinuità metodologica rispetto alle prassi delle passate legislature, si sofferma in particolare sulla proroga della peculiare disciplina valevole per la regione Sardegna, disposta dal comma 4 dell'articolo 8. Pur ritenendo condivisibile l'intervento relativo all'ospedale di Olbia, reputa che si debba evitare il rischio di penalizzare altre regioni che pure avrebbero bisogno di misure per rendere effettiva l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza: servirebbero a suo avviso anche interventi di più ampio respiro, per superare situazioni di criticità talora acuta, come

quella che sta vivendo in questo momento il sistema sanitario della regione Calabria.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nell'associarsi alle perplessità manifestate già da diversi oratori per il metodo seguito dal Governo, non dissimile da quello dei precedenti Esecutivi, osserva che in questo caso il ricorso al decreto-legge proroghe è avvenuto perfino in anticipo rispetto alla prassi, secondo la quale provvedimenti di questo tipo sono adottati a fine anno. Si domanda, quanto alla disposizione concernente l'ospedale di Olbia, per quali motivi sia stata introdotta una disposizione legislativa derogatoria, ora peraltro oggetto di proroga, per questo e non per altri nosocomi, ubicati in altre aree territoriali.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 31 luglio 2018

Plenaria**9^a Seduta**

Presidenza della Presidente

MORONESE

indi del Vice Presidente

NASTRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore QUARTO (M5S) illustra il provvedimento in esame, recante una serie di proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.

Per i profili di competenza della Commissione, l'articolo 3 reca una proroga di termini in materia di ambiente: si proroga al 31 agosto 2019 il termine per la denuncia del possesso di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive iscritte nell'apposito elenco dell'Unione.

Ricorda che il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 ha adeguato la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1143 del 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive: le specie invasive di cui si tratta – secondo la norma in commento – devono essere state iscritte nell'apposito elenco dell'Unione europea alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, vale a dire al 14 febbraio 2018.

Ricorda inoltre che la denuncia, che permette di essere autorizzati a detenere tali animali sino alla fine della loro vita naturale, deve essere presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e che per «specie esotiche invasive» si intendono le specie di animali originarie di altre regioni geografiche introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia per l'ambiente nel quale vengono a trovarsi.

Il termine che viene prorogato al 31 agosto 2019 è quello già stabilito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (e cioè dal 14 febbraio 2018), in caso di detenzione di uno o più esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014.

Osserva, al riguardo, che nella formulazione della norma in esame si fa rinvio all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 che definisce l'obbligo di denuncia delle specie esotiche invasive detenute dai proprietari, mentre il 'termine' per la denuncia è previsto all'articolo 26, comma 1 del medesimo provvedimento. Ritiene, pertanto, opportuno riformulare la disposizione specificando che il termine oggetto di proroga è quello di cui all'articolo 26, comma 1.

Segnala poi, l'articolo 9, comma 1, che proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, in relazione agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel 2009, disponendo che i relativi dati sull'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici stessi e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, rispetto ai centottanta giorni già previsti dall'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 55 del 2018, di recente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018.

Inoltre, sempre in materia di eventi sismici, segnala che l'articolo 9, comma 2, ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione delle risorse del titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016.

Propone infine uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice SUDANO (*PD*), in relazione alla proroga disposta all'articolo 3, ritiene che non sussista né la necessità né l'urgenza di posticipare di oltre un anno la denuncia del possesso di animali appartenente a specie esotiche invasive.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) critica la scelta effettuata dal decreto-legge di rinviare di oltre un anno il termine per effettuare tale denuncia in quanto è possibile che in un lasso di tempo così lungo qualcuno possa far riprodurre gli animali per scambiarli e metterli in vendita, creando evidenti problemi. Segnala peraltro che un pericolo analogo sussiste anche per le specie esotiche invasive di natura vegetale.

Anche la senatrice TIRABOSCHI (*FI-BP*) ritiene eccessivamente lungo il termine di proroga previsto dal decreto-legge e chiede alla rappresentante del Governo quali azioni si intendano porre in essere per aumentare il rispetto dell'obbligo di denuncia.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) segnala che all'origine del problema della mancata denuncia di specie esotiche invasive vi è probabilmente un atteggiamento superficiale da parte dei proprietari di tale specie animali. È quindi importante che alla proroga disposta dal provvedimento in esame si affianchi una campagna di informazione adeguata. In relazione alla proroga dei termini relativi al sisma verificatosi nella regione Abruzzo nel 2009 disposta dal comma 1 dell'articolo 9, fa presente che questa si è resa necessaria per l'impossibilità di provvedere a quanto previsto dall'articolo 1 *septies* del decreto-legge n. 55 del 2018 entro i termini precedentemente fissati.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritiene che, in relazione alla proroga disposta dall'articolo 3, il termine previsto del 31 agosto 2019 sia eccessivo. Al riguardo, riterrebbe più opportuna una proroga limitata al 31 dicembre 2018, che si accompagni ad una adeguata campagna di informazione rivolta ai soggetti interessati.

La senatrice NUGNES (*M5S*), nel preannunciare il proprio voto favorevole, segnala tuttavia la necessità che in futuro sia possibile effettuare maggiori approfondimenti in presenza di argomenti analoghi, con una interlocuzione adeguata anche con il Governo.

Il relatore QUARTO (*M5S*), nel condividere l'osservazione avanzata dalla senatrice Nugnes, ipotizza che il motivo per cui è stato deciso un termine di proroga così lungo per la denuncia di cui all'articolo 3, sia dovuto al limitato numero di animali denunciati fino ad oggi rispetto al totale stimato. Quanto al pericolo di proliferazione di animali segnalato dal senatore Martelli, ritiene tale eventualità non altamente probabile in quanto normalmente non si detengono tali specie esotiche in coppia. Piuttosto ritiene più pericolosa l'eventualità di lasciare libere nell'ambiente tali specie di animali.

La rappresentante del GOVERNO, per quanto concerne la proroga del termine prevista dall'articolo 3, fa presente che tale previsione si è resa necessaria dopo aver accertato che soltanto una piccola percentuale

dei soggetti interessati aveva provveduto ad effettuare la denuncia. Fa presente pertanto che è intenzione del Governo di avviare una campagna di sensibilizzazione mirata sull'argomento.

La presidente MORONESE propone al relatore, al fine di tener conto delle diverse osservazioni emerse nel corso del dibattito, di inserire nel parere una considerazione rivolta alla Commissione competente sull'opportunità di prevedere un termine più limitato per la denuncia degli animali esotici appartenenti alle specie invasive.

Il relatore QUARTO (M5S), nel condividere la proposta della presidente Moronese, chiede una breve sospensione della seduta al fine di predisporre uno schema di parere che ne tenga conto.

Accogliendo la richiesta del relatore, la PRESIDENTE decide di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,40.

Il relatore QUARTO (M5S) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori lo schema di parere viene posto ai voti ed approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 11) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su sicurezza, emergenza e ricostruzione, dal terremoto dell'Aquila 2009 ai successivi eventi sismici, nonché sulle conseguenti criticità demografiche e socioeconomiche delle aree interne

(Discussione e rinvio)

Il relatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az) illustra il contenuto del Documento XXII n. 11, che reca «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su sicurezza, emergenza e ricostruzione, dal terremoto dell'Aquila 2009 ai successivi eventi sismici, nonché sulle conseguenti criticità demografiche e socioeconomiche delle aree interne».

L'articolo 1 del Documento in esame istituisce, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta su sicurezza, emergenza e ricostruzione, in relazione ai terremoti dell'Aquila del 2009 e ai successivi eventi sismici, nonché sulle conseguenti criticità demografiche e socioeconomiche delle aree interne, con il compito di verificare le implicazioni economiche, sociali e demografiche delle suddette calamità, prevedendosi, quale durata della Commissione, la XVIII legislatura.

Viene poi specificato il compito di approfondire i fatti e i fenomeni connessi ai seguenti sismi: l'Aquila del 2009; Emilia-Romagna, Lombar-

dia e Veneto del 2012; Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo del 2016 e del 2017; Casamicciola Terme del 2017, nonché agli altri eventi sismici del periodo successivo al 2009, formulazione che potrebbe risultare opportuno chiarire al fine di definire i sismi oggetto dell'attività di indagine della Commissione.

La Commissione verifica, in base all'articolo 1, lo stato della ricostruzione, le implicazioni economiche, sociali e demografiche delle suddette calamità con particolare riferimento alle aree interne e lo stato della prevenzione dei danni sismici.

In base all'articolo 2, che precisa e articola i compiti della Commissione, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria, essa verifica una serie di profili, quali: l'incidenza della carenza di prevenzione sull'entità dei danni a beni e persone conseguenti agli eventi sismici, con riferimento sia alla mancata osservanza della normativa vigente in materia di costruzione, verifica e manutenzione degli edifici, sia alla adeguatezza della stessa normativa (lettera *a*); la gestione del primo intervento e dell'intera fase di emergenza a seguito dei diversi eventi sismici (lettera *b*); l'impatto delle innovazioni normative intervenute nei periodi intercorsi tra i diversi eventi sismici sul livello di efficienza ed efficacia nella gestione delle fasi di emergenza (lettera *c*); l'evoluzione delle condizioni di vita delle popolazioni interessate, con particolare riferimento agli aspetti abitativi, socio-sanitari, scolastici e all'accesso ai servizi essenziali (lettera *d*); l'ammontare delle previsioni di spesa e degli stanziamenti effettivi, in sede nazionale e dell'Unione europea, per le fasi di emergenza e per le operazioni di ricostruzione, nonché l'utilizzo dei fondi stanziati e le eventuali variazioni di spesa in relazione ai tempi di intervento (lettera *e*); lo stato della ricostruzione post-sismica nei centri urbani e nelle aree interessate dagli eventi sismici con riferimento all'edilizia sia pubblica che privata, nonché le cause degli eventuali ritardi riscontrati (lettera *f*). Costituisce ambito di indagine anche l'incidenza delle innovazioni normative in materia di contratti pubblici, affidamenti, appalti e conduzione dei lavori sui tempi e sull'efficacia della gestione dell'emergenza e delle operazioni di ricostruzione (lettera *g*), nonché gli impatti degli eventi sismici sui parametri demografici, socioeconomici e occupazionali delle aree interessate, con particolare riferimento alle aree interne, alle zone montuose e alla dorsale appenninica e ai territori limitrofi (lettera *h*) e l'incidenza degli eventi sismici sulle attività economiche nelle aree coinvolte (lettera *i*); nonché l'adeguatezza della vigente disciplina regolatoria in materia di prevenzione antisismica, sicurezza e ricostruzione (lettera *l*) e in materia di protezione civile e gestione dell'emergenza (lettera *m*). Infine, si fa riferimento alla verifica di funzionalità della vigente disciplina in materia di contratti pubblici e di congruenza della vigente disciplina in materia di aree montane, anche alla luce delle esigenze determinate dagli eventi sismici nella dorsale appenninica (rispettivamente, lettere *n*) e *o*).

In base al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione riferisce al Senato, con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori.

L'articolo 3, in materia di composizione della Commissione, stabilisce questa sia di venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I commi 2 e 3 della disposizione dettano norme per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza e per il rinnovo.

L'articolo 4 stabilisce che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

In base all'articolo 5, in materia di acquisizione di atti e documenti, sulle materie di propria competenza la Commissione può acquisire, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copia di atti relativi a indagini e a inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo, e può rigettare la richiesta con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale.

In base al comma 2 della disposizione, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza sugli atti e sui documenti acquisiti fino a quando gli stessi siano coperti da segreto.

Il comma 3 dell'articolo 5 prevede la Commissione possa ottenere, altresì, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copia di atti e documenti da essi custoditi nelle materie attinenti all'inchiesta, mentre in base al comma 4 la Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti dal segreto o comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze connesse ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 6 impone l'obbligo del segreto ai componenti della Commissione, al personale addetto alla stessa e a ogni altra persona che collabori con la Commissione oppure ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 4, su cui la Commissione abbia posto il vincolo del segreto.

In materia di organizzazione interna della Commissione, l'articolo 7 stabilisce che le sedute della stessa siano pubbliche, salvo che la stessa disponga di riunirsi in seduta segreta. Il comma 2 dell'articolo 7 rinvia ad un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori, per la disciplina delle attività e del funzionamento della Commissione; ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. In base al comma 3 della norma in esame, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, anche scientifiche, che ritenga necessarie.

Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato, mentre le spese per il funzionamento della Commissione sono po-

ste a carico del bilancio interno del Senato, nel limite massimo di 50.000 euro annui.

In conclusione il relatore ritiene che, pur nella condivisibilità di fondo della proposta di inchiesta in esame, l'oggetto della medesima non sia però stato definito in modo adeguato. A questo proposito rileva, a titolo esemplificativo, come non si faccia riferimento né agli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 1997 né a quelli verificatisi in Molise nel 2002, esperienze dalle quali a suo avviso sarebbe possibile trarre spunti e indicazioni utili anche in una prospettiva di futura ridefinizione della normativa riguardante le situazioni di emergenza. Anche in considerazione di ciò propone alla Commissione di procedere ad un ciclo di audizioni specificamente finalizzato a valutare una diversa definizione dell'oggetto dell'inchiesta.

Si apre quindi un dibattito nel quale prendono la parola il senatore FERRAZZI (*PD*) – che condividendo la proposta in esame si interroga però se non sia preferibile scegliere la strada dell'istituzione di una Commissione di inchiesta bicamerale – la senatrice NUGNES (*M5S*) – che, ritenendo anch'essa condivisibile la proposta di inchiesta, auspica però che l'oggetto della medesima si estenda anche a valutare i profili attinenti alla regolarità delle procedure di appalto e delle procedure di gestione in deroga dei rifiuti, in connessione con i richiamati eventi sismici – il senatore ORTOLANI (*M5S*) – che concorda con le considerazioni della senatrice Nugnes in tema di gestione in deroga dei rifiuti – la senatrice GALLONE (*FI-BP*) – che richiama l'attenzione sulle conseguenze degli eventi sismici specificamente relative al versante del lavoro e occupazionale – il senatore QUARTO (*M5S*) – che movendo dal rilievo della prevedibilità statistica degli eventi sismici ritiene auspicabile che l'inchiesta rivolga una particolare attenzione alle questioni infrastrutturali, al fine di verificare quali responsabilità vi siano nelle insufficienze che gli eventi in questione hanno evidenziato su questo versante – il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) – che, dopo aver posto l'accento sulla necessità di una riflessione di carattere preliminare da parte della Commissione sulla preferibilità dell'istituzione di una Commissione monocamerale o bicamerale, sottolinea in ogni caso la necessità che l'oggetto dell'inchiesta, soprattutto con riferimento agli eventi sismici più recenti, venga definito in modo costruttivo evitando sia il rischio di inopportune sovrapposizioni con l'attività della Magistratura inquirente sia quello di modalità di svolgimento dell'inchiesta che, interferendo con una fase di ricostruzione ancora in svolgimento, potrebbero talvolta finire involontariamente per ritardare la medesima – il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) – che ricorda come in passato si sia prospettata all'interno della Commissione anche l'opportunità di un approfondimento sulle tematiche concernenti la ricostruzione a seguito degli eventi sismici e come, anche su questo versante, si ponga l'esigenza di un adeguato raccordo tra quello che sarà il lavoro dell'inchiesta e l'attività propria della Commissione ambiente – e infine la presidente MORONESE che, dopo aver preso atto che la Commissione conviene con la proposta

di svolgere un ciclo di audizioni avanzata dal relatore Pazzaglini, ritiene comunque opportuno che sulle ulteriori modalità di svolgimento dell'esame del documento in titolo vi sia uno specifico approfondimento nell'Ufficio di Presidenza già convocato per domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente MORONESE avverte che la seduta di domani, mercoledì 1° agosto 2018, già prevista per le ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717

La 13^a Commissione del Senato, esaminato il disegno di legge in titolo per le parti di competenza,

premessi che:

l'articolo 3 reca una proroga di termini in materia di ambiente e che l'articolo 9 reca una proroga di termini in materia di eventi sismici,

considerato che:

all'articolo 3 viene prorogato al 31 agosto 2019 il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

all'articolo 9, il comma 1 – con una novella all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 – proroga il termine (da centottanta giorni a trecento giorni) per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo;

il comma 2 estende al 2019 la percentuale di partecipazione alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i comuni danneggiati dagli eventi sismici indicati all'articolo 1, comma 436, lettere *a*) e *b*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si tratta, in particolare, dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo),

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 1, sia precisato che il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive che viene prorogato è quello individuato dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717

La 13^a Commissione del Senato, esaminato il disegno di legge in titolo per le parti di competenza,

premessi che:

l'articolo 3 reca una proroga di termini in materia di ambiente e che l'articolo 9 reca una proroga di termini in materia di eventi sismici,

considerato che:

all'articolo 3 viene prorogato al 31 agosto 2019 il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

all'articolo 9, il comma 1 – con una novella all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 – proroga il termine (da centottanta giorni a trecento giorni) per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo;

il comma 2 estende al 2019 la percentuale di partecipazione alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i comuni danneggiati dagli eventi sismici indicati all'articolo 1, comma 436, lettere *a*) e *b*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si tratta, in particolare, dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo),

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni in ordine all'articolo 3:

a) si invita la Commissione a valutare l'opportunità di prevedere per la denuncia del possesso di animali appartenenti alle specie esotiche invasive di cui al predetto articolo 3 un termine anticipato rispetto a quello del 31 agosto 2019;

b) si invita la Commissione a valutare l'opportunità di precisare che il termine che viene prorogato è quello di centottanta giorni previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 230 del 2017 per i proprietari di animali appartenenti alle specie esotiche invasive iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 230 del 2017.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 31 luglio 2018

Plenaria**13^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LICHERI*La seduta inizia alle ore 13,50.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (n. 31)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio 2018.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*), relatrice, illustra uno schema di osservazioni favorevoli contenente alcuni rilievi. In primo luogo, si richiede di prevedere la validità fino a scadenza naturale anche dei certificati emessi tra il 6 ottobre 2016 e l'entrata in vigore della nuova normativa nazionale. In secondo luogo, si ritiene opportuno escludere espressamente dal campo di applicazione dello schema di decreto le unità navali esistenti la cui chiglia sia stata impostata prima del 30 dicembre 2008, nonché di applicare alle navi esistenti la cui chiglia sia stata impostata dopo il 30 dicembre 2008, ma prima del 7 ottobre 2018, una regolamentazione specifica, corrispondente a quella già vigente per le medesime navi, e di prevedere l'applicazione della nuova disciplina prevista dallo schema di decreto alle sole unità navali nuove, la cui chiglia sia cioè stata impostata successivamente al 7 ottobre 2018. In terzo luogo, in riferimento all'articolo 2, comma 2, si ritiene opportuno prevedere che la normativa non si applichi alle navi traghetto, comprese quelle che operano nei laghi. In quarto luogo, si ritiene opportuno escludere dall'applicazione della normativa le unità da diporto, già assoggettate alla certificazione di sicurezza ai sensi del decreto legisla-

tivo n. 171 del 2005. Infine, si auspica una ricognizione complessiva di tutte le vie navigabili interne e di quelle che potenzialmente potrebbero diventarlo.

Interviene il senatore PITTELLA (*PD*) esprimendo apprezzamento per il puntuale lavoro svolto dalla relatrice, anche in riferimento all'ultimo rilievo delle osservazioni. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, quindi, accertato il prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro (COM(2018) 131 definitivo)

(Parere alla 11^a Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio 2018.

La senatrice ANGRISANI (*M5S*), relatrice, illustra due modifiche apportate alla proposta di parere già presentata nella precedente seduta. In particolare, al quinto paragrafo delle premesse, concernente l'esigenza degli Stati membri di adeguare i sistemi di protezione sociale ai mutamenti nel mondo del lavoro, la relatrice propone di sopprimere le parole «e una revisione degli ammortizzatori sociali», mentre al secondo paragrafo delle osservazioni, relativo al ruolo dell'Autorità, propone di sostituire le parole «cercando di monitorare» con «prestando attenzione» al fenomeno delle delocalizzazioni.

Interviene la senatrice FEDELI (*PD*) per esprimere la sua contrarietà ai due punti relativi all'evocazione dell'intenzione di introdurre in Italia il reddito di cittadinanza e dell'invito a prestare attenzione anche ai fenomeni di delocalizzazione, in quanto ritiene impropria la loro collocazione all'interno di un parere sulla proposta in esame che riguarda, invece, l'istituzione di una Autorità europea per il lavoro e che mira anche alla promozione di forme di armonizzazione delle normative in materia degli Stati membri. Propone pertanto di procedere alla votazione per parti separate sulle parti oggetto di riformulazione da parte della relatrice.

Nessun altro chiedendo la parola, il PRESIDENTE mette quindi ai voti per parti separate lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

Presente il prescritto numero di senatori, con successive votazioni, la Commissione, con l'astensione del Gruppo Forza Italia, approva quindi la prima parte del parere, fino alle parole «stenta poi a trovare applicazione concreta e reale»; col voto contrario del Gruppo PD e del Gruppo Forza Italia, approva il successivo paragrafo, evocante il tema del reddito di cittadinanza e che termina con le parole «che da ciò ne sono derivate»; con l'astensione del Gruppo Forza Italia, la Commissione approva inoltre i successivi paragrafi fino alle parole «anche per i lavoratori in distacco o in mobilità transnazionale» del secondo rilievo del parere; col voto contrario del Gruppo PD e del Gruppo Forza Italia approva l'ultima parte del predetto secondo rilievo, evocante i fenomeni della delocalizzazione e che termina con le parole «che offrono oneri di manodopera più vantaggiosi»; infine, con l'astensione del Gruppo Forza Italia, approva la restante parte del parere dalle parole «da un punto di vista organizzativo» fino alle parole «ma tutte le regioni interessate dagli eventi considerati».

Con l'astensione del Gruppo Forza Italia, la Commissione approva quindi lo schema di parere.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente LICHERI comunica che la seduta di domani, già prevista per le ore 14, è anticipata alle ore 11.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 31

La 14^a Commissione permanente,

considerato che la direttiva (UE) 2016/1629, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, ha la finalità di incrementare gli standard di sicurezza per le unità navali e i galleggianti a protezione delle persone trasportate e dell'ambiente, e di evitare distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri, in considerazione dell'incremento nel trasporto fluviale, attraverso l'armonizzazione dei requisiti tecnici per il rilascio dei certificati per la navigazione interna;

rilevato che il corpo regolamentare della direttiva del 2016 rimane sostanzialmente aderente a quello già fissato con la precedente direttiva 2006/87/CE: analoghi sono infatti il campo di applicazione alle navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri o di volume superiore a 100 metri cubi, ai rimorchiatori, alle navi da passeggeri e ai galleggianti speciali; analoga è la classificazione in 4 zone di navigazione interna, sebbene la quarta, in cui rientrano quelle italiane, non è più espressamente elencata in Allegato I; e analoghi sono i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2016/1629, abrogando il previgente decreto legislativo n. 22 del 2009 e stabilendo disposizioni concernenti: le finalità, l'ambito di applicazione e le definizioni (articoli 1-4); i certificati della navigazione interna (articoli 5-16); norme in materia di identificazione delle unità navali, di organismi di classificazione e di ispezioni (articoli 17-20); e disposizioni finali (articoli 21-26);

rilevato che lo schema di decreto prevede all'articolo 21 che le modifiche agli allegati, che dovessero essere adottate in futuro in sede europea, concernenti aspetti tecnici ed esecutivi, dovranno essere recepite nell'ordinamento interno mediante decreto ministeriale, come previsto dall'articolo 36 della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

1) le disposizioni dello schema di decreto rispondono al dettato della direttiva e dispongono adeguatamente ai fini dell'organizzazione interna relativa ai compiti che la direttiva attribuisce alla «amministrazione», individuata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e alla «autorità competente», individuata nelle Motorizzazioni civili di Milano, Brescia (sezione di Mantova), Venezia e Roma;

2) in linea con la direttiva sono anche le disposizioni di cui all'articolo 25 dello schema di decreto, tra cui la norma che conferma la validità, fino a scadenza naturale, dei certificati emessi prima del 6 ottobre 2016 (data di entrata in vigore della nuova direttiva), come previsto dall'articolo 28 della stessa direttiva. Valuti, tuttavia, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la validità fino a scadenza naturale anche dei certificati emessi tra il 6 ottobre 2016 e l'entrata in vigore della nuova normativa nazionale (che dovrà avvenire entro il 7 ottobre 2018), periodo temporale non regolamentato dalla direttiva;

3) in riferimento all'articolo 2 dello schema, che definisce l'ambito di applicazione della normativa, si ritiene opportuno che questo sia rimodulato sulla base delle specificità delle vie navigabili interne dell'Italia e della vigente normativa nazionale applicata alla flotta italiana della navigazione interna, avvalendosi della deroga totale o parziale che gli Stati membri possono adottare in base all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), della direttiva per le unità navali che navighino su vie interne non collegate alle vie navigabili di un altro Stato membro. Tale possibilità è confermata dal considerando n. 10, secondo cui *«gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di derogare alla presente direttiva in alcuni casi riguardanti le vie navigabili che non sono collegate alle vie navigabili interne di altri Stati membri o unità navali che operano esclusivamente su una rete navigabile nazionale, mantenendo al contempo un adeguato livello di sicurezza»*.

In particolare, si ritiene opportuno escludere espressamente dal campo di applicazione dello schema di decreto le unità navali esistenti la cui chiglia sia stata impostata prima del 30 dicembre 2008, nonché di applicare alle navi esistenti la cui chiglia sia stata impostata dopo il 30 dicembre 2008, ma prima del 7 ottobre 2018, una regolamentazione specifica, corrispondente a quella già vigente per le medesime navi, e di prevedere l'applicazione della nuova disciplina prevista dallo schema di decreto alle sole unità navali nuove, la cui chiglia sia cioè stata impostata successivamente al 7 ottobre 2018.

Tale modulazione temporalmente differenziata dell'applicazione della normativa è coerente con l'impostazione già data dal legislatore nazionale con il decreto legislativo n. 22 del 2009, di attuazione della direttiva 2006/87/CE. In tal modo, senza pregiudicare l'applicazione della nuova direttiva, anzi in un certo qual senso valorizzando le parti di essa che lasciano discrezionalità agli Stati membri che hanno particolari conformazioni geografiche (come l'Italia), si garantisce anche l'affidamento ingenerato negli operatori del settore nella stabilità della normativa loro applicabile.

4) in riferimento all'articolo 2, comma 2, dello schema, si ritiene opportuno prevedere che la normativa non si applichi a tutte le navi traghetto, come previsto dalla direttiva, al fine di escludere anche quelle in servizio nei laghi e non solo quelle che effettuano il collegamento tra le sponde opposte di fiumi o canali, anche a fini di coerenza con la

definizione prevista all'articolo 3, comma 1, lettera q), dello schema secondo cui per navigazione interna si intende la navigazione su laghi, fiumi canali e altre acque interne;

5) in riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera e), dello schema, in linea con l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto ii), della direttiva, sono escluse dall'applicazione del decreto le navi addette alla navigazione marittima che navigano sulle vie d'acqua interne, provviste della certificazione marittima, «*quando entrano temporaneamente nelle acque interne*». In considerazione delle specificità loro proprie, valuti tuttavia la Commissione di merito l'opportunità di escludere dall'applicazione della normativa le unità da diporto, già assoggettate alla certificazione di sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 171 del 2005;

6) al fine di potenziare i collegamenti tra il sistema nazionale idroviario interno e i corridoi europei e la rete transeuropea di vie navigabili, andrebbe effettuata una ricognizione complessiva di tutte le vie navigabili interne e di quelle che potenzialmente potrebbero diventarlo, attivando – in quest'ultimo caso – le appropriate procedure per consentirlo, anche effettuando gli opportuni investimenti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL COM(2018) 131 definitivo

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

premessi che:

– la proposta in esame si inserisce nel quadro del pacchetto sull'equità sociale presentato dalla Commissione europea nel marzo 2018, che si compone della comunicazione «Monitorare l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» (COM(2018) 130) e della raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (COM(2018) 132);

– la Commissione europea, nella consapevolezza di agire in un ambito di competenza concorrente con gli Stati membri, ha presentato il pacchetto normativo sopramenzionato al fine di dare risposte ai lavoratori in relazione a un mercato del lavoro sempre di più caratterizzato da aspetti di natura transfrontaliera;

considerato che:

– obiettivo della Commissione europea è quello di avviare una progressiva armonizzazione a livello di diritto interno degli Stati membri dei sistemi nazionali di protezione sociale, spesso non più adeguati a un'economia con modelli produttivi propensi a determinare fenomeni di disoccupazione cosiddetta tecnologica. In questo contesto, si delinea sempre più chiaramente la necessità di creare ammortizzatori sociali che rispondano a un mondo del lavoro in cui al lavoro subordinato e a tempo indeterminato si affiancano sempre di più forme di lavoro atipico, a tempo determinato e autonomo, anche su grandi piattaforme digitali dove spesso i lavoratori sono privi di tutele (indennità di malattia, di maternità, eventuali sussidi di disoccupazione);

– visti i dati sulla crescente mobilità lavorativa intraeuropea, con gli evidenti fenomeni di *dumping* salariale, le Istituzioni europee e gli Stati membri sono chiamati ad agire per la tutela del lavoratore non più nazionale, ma «europeo», in un quadro transfrontaliero che pur garantendo sulla carta la parità di trattamento tra lavoratori dei diversi Stati membri e la loro libera circolazione, stenta poi a trovare applicazione concreta e reale;

– la riforma dei sistemi di protezione sociale, che vede in Italia il dibattito sull'introduzione di un reddito di cittadinanza, è un tema che interessa tutta l'Europa, proprio perché i cambiamenti sempre più rapidi nel mondo del lavoro hanno interessato in maniera simile tutti gli Stati

membri, che hanno trovato difficoltà a mettere in atto le necessarie risposte alle problematiche che da ciò ne sono derivate;

rilevato che:

– l’istituzione dell’Autorità europea del lavoro, negli intenti che emergono dalla proposta in esame, dovrebbe agevolare l’accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni sui loro diritti e doveri nei campi della mobilità dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché l’accesso ai servizi pertinenti con il supporto di funzionari di collegamento nazionali. Dovrebbe, inoltre, sostenere la cooperazione operativa tra autorità nazionali ai fini dell’esecuzione transfrontaliera della pertinente normativa dell’Unione, anche agevolando le ispezioni congiunte, nonché offrire mediazioni e agevolare soluzioni in caso di controversie tra autorità nazionali o di perturbazioni del mercato del lavoro transfrontaliero, ad esempio nel quadro di ristrutturazioni di imprese che riguardano più Stati membri;

– l’Autorità avrebbe, quindi, facoltà di proporre ispezioni congiunte agli Stati membri, qualora dovesse accorgersi di possibili frodi o abusi per esempio su casi di distacco dei lavoratori, su cui, inoltre, il regolamento prevede meccanismi di dialogo tra le autorità interessate. Le ispezioni saranno in ogni caso effettuate nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;

– l’Autorità europea del lavoro collaborerà strettamente con gli esistenti organismi europei afferenti al lavoro, quali la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), al fine di garantire complementarità e coerenza tra le rispettive attività ed elaborando analisi e valutazioni del rischio su questioni relative alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Nell’Autorità verranno, inoltre, integrati diversi comitati e reti amministrative esistenti;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

valutate le osservazioni formulate dal Consiglio regionale dell’Abruzzo nella risoluzione n. 19/2018, del 3 luglio 2018;

valutato che, per quanto riguarda il Parlamento europeo, si prevede l’adozione della relazione sulla proposta in occasione della plenaria di ottobre o novembre 2018, mentre, per quanto concerne il Consiglio, gli organi preparatori dello stesso proseguiranno le discussioni al fine di concordare una posizione sotto la Presidenza austriaca (doc. n. 9659/18);

rilevato che, allo stato, non sembrano sussistere aspetti di criticità, né in relazione alla base giuridica individuata per la proposta di regolamento, né in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Si segnala che tra i parlamenti nazionali, solo il Parlamento svedese ha ritenuto violato il principio di sussidiarietà, poiché non è stato sufficiente-

mente riscontrato il reale valore aggiunto della proposta. Parere contrario, nell'ambito del dialogo politico, è stato espresso sia dal Parlamento polacco che da quello ceco. Più vicini alle posizioni italiane risultano il Senato francese e le Cortes Generales spagnole, nei cui documenti emergono problematiche comuni all'Italia, dal *dumping* salariale alla necessità di tutelare i propri concittadini lavoratori in altri Stati membri,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

accogliendo con favore la volontà della Commissione europea di implementare il pilastro del settore sociale, la costituenda Autorità europea del lavoro si caratterizza per essere un primo tassello per la creazione di un sistema di protezione dei lavoratori transfrontaliero, nel rispetto dei sistemi nazionali di relazioni economiche e costituisce l'opportunità per avviare un percorso di equità sociale nell'Unione europea;

la costituzione dell'Autorità europea del lavoro dovrà costituire a livello europeo il raccordo fra Stati membri per avviare una discussione più ampia sulle condizioni salariali e sociali europee, per procedere a una armonizzazione anche dei sistemi di protezione sociale, con strumenti idonei ad arginare e contrastare il fenomeno del *dumping* salariale, anche per i lavoratori in distacco o in mobilità transnazionale, prestando attenzione anche al fenomeno delle aziende che collocano la sede legale o impianti produttivi negli Stati membri che offrono oneri di manodopera più vantaggiosi;

da un punto di vista organizzativo e burocratico, risulta necessario individuare con chiarezza i criteri oggettivi con cui gli Stati membri dovranno scegliere la sede dell'Autorità, tenendo in considerazione soprattutto quegli Stati con livelli occupazionali più critici e con minore mobilità transfrontaliera dei lavoratori. È auspicabile per l'Italia che la sede venga attribuita a una delle regioni del Sud proprio per le considerazioni sopra esposte;

l'Autorità dovrà essere fornita di personale in grado di godere piena autonomia e operatività, valutando anche la possibilità di prevedere più di un solo funzionario per Stato membro, al fine di garantire copertura e continuità all'azione amministrativa, con rapporti sistematici con le rappresentanze sindacali economiche e sociali nazionali ed europee, nonché con le autorità ispettive nazionali;

in fase di approvazione della proposta di regolamento dovranno essere chiarite le conseguenze di un eventuale mancato adeguamento, da parte di uno Stato membro, alle indicazioni dell'Autorità in fase di attività di mediazione in controversie tra le autorità degli Stati membri in merito all'applicazione o all'interpretazione del diritto dell'Unione nei settori disciplinati dalla medesima proposta, concernenti la mobilità transfrontaliera e il coordinamento della sicurezza sociale, ai sensi dell'articolo 13 della stessa;

altrettanti chiarimenti risultano essere necessari in riferimento alla possibile contestabilità, innanzi alla Corte di giustizia, degli atti dell'Au-

torità, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza formatasi in relazione ad altre agenzie europee e recepita nel Trattato di Lisbona;

nell'ambito dell'attività ispettiva dell'Autorità, risulterebbe opportuno garantire la possibilità di consultare i dati presenti a livello europeo nel *Business Registers Interconnection System* e nel database che accompagnerà la creazione dello *European Social Security Number*, così come i dati a disposizione nei diversi Stati membri, in collaborazione con le rispettive autorità nazionali;

in riferimento all'articolo 14, si dovrebbe specificare che gli eventi di ristrutturazione su vasta scala o i grandi progetti con ripercussioni sull'occupazione, che in quanto tali possono comportare l'intervento dell'Autorità, debbano riguardare non solo le «regioni di confine» tra Stati membri, ma tutte le regioni interessate dagli eventi considerati.

